



Nel segno dell'Italia

I COMUNI DISEGNANO IL CAMBIAMENTO

UFFICIO ISTRUZIONE E SCUOLA



XXXI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI
MILANO, 6/8 NOVEMBRE 2014

Main Sponsor



Argomenti trattati:

- 1) Edilizia Scolastica**
- 2) Accordo “sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica”**
- 3) Libri di testo**
- 4) Rimborso pasti del personale scolastico statale**
- 5) Sezioni Primavera**
- 6) Scuole dell’infanzia**
- 7) DL. N.1260 “Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 Anni”**
- 8) C.65 Realacci “Misure per il Sostegno e la Valorizzazione dei Piccoli Comuni e dei Territori Montani e Rurali” con Riferimento all’art. 9 (Istituti Scolastici)**
- 9) Istituti superiori di studi musicali**
- 10) Tarsu**
- 11) Orientamento Permanente**
- 12) Politiche per l’apprendimento permanente**
- 13) Educazione degli Adulti: Gruppo Tecnico IDA**
- 14) Buone Prassi**
- 15) Focus Scuola**
- 16) Protocollo Anci-Federlegnoarredo**

1) Edilizia Scolastica

Nei mesi scorsi il Governo ha avviato un piano per l'edilizia scolastica suddiviso in tre diversi tipi di finanziamento: scuole nuove; scuole sicure; scuole belle. Piano al quale l'ANCI ha offerto fin da subito la massima collaborazione per la migliore riuscita e disponibilità a fornire ogni utile informazione ai Comuni.

Va certamente riconosciuto a questo Governo il merito di aver messo la scuola tra le priorità del Paese ed aver messo in campo importanti risorse economiche finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, tuttavia lo stato in cui versano la maggior parte delle scuole, dal punto di vista della sicurezza e della riqualificazione, oltre alla necessità di adeguarle alla didattica e di renderle efficienti dal punto di vista energetico, rende necessario destinare ulteriori consistenti risorse per tale finalità. Non va infatti dimenticato che la stima del fabbisogno finanziario per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, con particolare riguardo agli edifici ricadenti nelle zone a rischio sismico, effettuata dal dipartimento della protezione civile nel 2007, stimava un fabbisogno complessivo di 13 miliardi di euro; che scendeva ad 8 miliardi in considerazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati dagli enti proprietari nel corso degli anni.

Investire nella scuola e nell'edilizia scolastica è un impegno al quale nessuno può sottrarsi, necessario per cercare di risolvere definitivamente questa emergenza, per contribuire alla ripresa delle economie locali e di quella nazionale, ma è soprattutto un investimento per il futuro delle nostre generazioni.

Il 3 marzo 2014 il Presidente del Consiglio ha inviato una lettera a tutti i Comuni chiedendo di segnalare un edificio scolastico sul quale intervenire prioritariamente. Successivamente, il 16 maggio 2014, il Presidente ha scritto nuovamente, richiedendo alcune informazioni ulteriori sull'intervento precedentemente indicato.

Sono 4.400 i Sindaci che hanno risposto proponendo un progetto da finanziare. Di questi 404 hanno richiesto unicamente, disponendo delle risorse, l'esclusione dal patto di stabilità; altri 3.996 hanno richiesto risorse finanziarie.

Gli interventi proposti riguardano principalmente: la messa in sicurezza dell'edificio (35%); la riqualificazione, il miglioramento e l'ampliamento degli spazi (24%); l'efficientamento energetico (15%); l'adeguamento antisismico (11%); nuove edificazioni (7,7%); abbattimento barriere architettoniche (4,7%); realizzazioni o ristrutturazioni di palestre (4%).

L'intenzione del Governo è quella di sbloccare il patto in tutti i casi in cui le risorse sono presenti ma impossibili da utilizzare e di procedere al finanziamento delle altre opere a

partire da quelle in possesso di progetto cantierabile (ovvero: esecutivo o definitivo appaltabile, con dichiarazione rilasciata unilateralmente dal RUP analoga a quella prevista dall'art.106, comma 3, del DPR 207/2010 attestante la positiva verifica delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, dello stesso DPR).

Il principale strumento che si intende utilizzare è quello dei mutui della B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti) con ammortamento a totale carico dello Stato, più sotto illustrato nel dettaglio.

La risposta alle tante richieste dei Sindaci è contenuta nei programmi “scuole nuove”, “scuole sicure” e “scuole belle”, oltre che in altri canali di finanziamento preesistenti o di nuova attivazione.

Scuole Nuove

Si tratta dei 404 interventi che saranno esclusi dal vincolo del patto di stabilità per il 2014 e 2015, in base a quanto previsto dal D.L n. 66 del 2014 convertito nella L.n. 89/2014: 122 milioni di euro per ciascuna annualità. L'elenco dei Comuni individuati sono stati inseriti nei DPCM del 13 e 30 giugno 2014.

Gli interventi sono stati scelti tra le richieste che i Sindaci hanno inviato direttamente al Premier Matteo Renzi, dando seguito alle lettere del 3 marzo e del 16 maggio u.s.. Tra le quattromilaquattrocento richieste pervenute è stata data priorità ai Comuni che hanno segnalato di avere opere che avevano un impatto finanziario già nel 2014 con possibilità di effettuare gli interventi esclusivamente con risorse proprie se queste fossero state escluse dai vincoli del patto di stabilità, senza chiedere nessun altro tipo di finanziamento.

Le altre richieste verranno considerate all'interno dei finanziamenti previsti dalla legge di conversione n. 128/13 del D.L. n.104/13 di cui si riferisce più avanti.

Scuole Sicure

Si tratta di 1.635 interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione amianto e adeguamento sismico, per i quali sono previsti complessivamente 400 milioni di euro, derivanti dalla riprogrammazione dei Fondi di sviluppo e coesione 2014-2020, come indicato all'art. 48, c.2 della L. 89/14, secondo le modalità individuate nella delibera CIPE del 30 giugno scorso. .

Le risorse sono assegnate a livello regionale sulla base del riparto effettuato dal decreto legge n. 69/2013 e agli enti locali tenendo conto delle graduatorie già presentate e approvate dalle Regioni sempre in riferimento al D.L. Fare (n. 69/13, convertito nella L. 98/13, art. 18, c. 8 ter).

Tali interventi vanno ad integrare i 692 già individuati con il decreto del Fare che prevedeva uno stanziamento iniziale di 150 milioni di euro, di questi attualmente ne risultano affidati oltre il 90% .

Gli enti locali dovranno appaltare i lavori entro il 31 dicembre 2014, pena la revoca del finanziamento e dovranno comunicare l'affidamento dei lavori al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti.

Le risorse saranno assegnate a partire dal 2015 e dovranno essere utilizzate entro lo stesso anno al fine di non essere conteggiate nel computo del patto di stabilità.

Sindaci e Presidenti di Provincia, in base a quanto previsto all'art.18 del D.L. Fare operano in qualità di Commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente secondo il DPCM 22 gennaio 2014.

Scuole Belle

Prevede un programma di ripristino, mantenimento della funzionalità e del decoro degli immobili con interventi di piccola manutenzione, riparazione e giardinaggio finanziati con i risparmi delle convenzioni per gli appalti di pulizia CONSIP.

Sono previsti interventi su 7.751 plessi nel 2014 e su oltre 10 mila nel 2015, con uno stanziamento rispettivamente di 150 milioni e 300 milioni di euro da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

In base ai dati del Ministero: 918 gli interventi realizzati e conclusi tra luglio e agosto; altri 3.585 avviati e conclusi nel mese di settembre. Gli ulteriori 3.230 interventi saranno eseguiti fra ottobre e dicembre. Si tratta di opere che riguardano tutti gli ordini di scuola. Le risorse sono erogate direttamente alle scuole che provvedono all'acquisto del servizio attraverso le apposite convenzioni-quadro CONSIP, nel mese di agosto è stata inviata, a firma congiunta MIUR-ANCI, una nota informativa ai tutti i Comuni interessati ai finanziamenti 2014, invitando alla massima collaborazione per il miglior utilizzo delle risorse finalizzate al reale miglioramento del decoro e funzionalità delle scuole.

Altre misure di edilizia

Nel D.L. n. 69/2013, convertito nella legge 98/2013 "Disposizioni urgenti per rilancio dell'economia", al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici sono stati previsti fino a 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015, 2016, da parte dell'INAIL, privilegiando investimenti di costruzione di immobili che poi saranno dati in affitto agli enti locali secondo modalità ancora da definire.

Nel Decreto "Sblocca Italia", D.L. 12 settembre 2014, n. 133, all'art. 27 è previsto che: "... siano individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli

investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.”

Rispetto a tali finanziamenti sono stati avviati contatti tecnici con gli uffici dell'INAIL per individuare le modalità che pur nel rispetto delle prerogative dell'Istituto consentano un utilizzo delle risorse messe a disposizione.

Per questo l'ANCI ha ritenuto opportuno promuovere una prima raccolta di opere in avanzato stato di realizzazione che potranno essere sottoposte all'attenzione della Presidenza del Consiglio e dei competenti ministeri al fine di facilitare e promuovere l'attuazione di quanto previsto nelle norme sopra richiamate. Raccolta che, tenuto conto dell'entità delle risorse finanziarie disponibili in questa prima fase e quindi del numero ristretto di opere finanziabili, è stata rivolta per il momento ai Comuni capoluogo di provincia che dovranno segnalare un edificio scolastico in avanzato stato di realizzazione che potrebbe essere finanziato da parte di INAIL attraverso l'acquisizione della proprietà dell'edificio da parte dell'Istituto stesso e quindi prevedendo una canone d'affitto da parte dell'ente locale stimato nella percentuale del 3,1% dell'intero costo dell'acquisto.

Una modalità che potrà essere estesa, in un secondo momento, anche agli altri Comuni. La procedura è in fase di definizione e gli altri dettagli che andranno concordati con INAIL potranno essere conosciuti nelle prossime settimane.

Mutui B.E.I. per l'edilizia

Nel D.L.n.104/13 coordinato con la legge di conversione n. 128/13 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” , l'art.10 prevede che per far fronte alle carenze strutturali delle scuole o per la costruzione di nuovi edifici scolastici, per la programmazione triennale 2013-15, le Regioni potranno contrarre mutui trentennali, a tassi agevolati, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti o con gli istituti bancari. Per tale finalità sono stanziati contributi pluriennali per 40 milioni annui per la durata del mutuo. Gli oneri di ammortamento (sia per la parte capitale sia per la parte interessi) saranno a carico dello Stato a partire dal 2015. Una operazione che dovrebbe sviluppare complessivamente circa 850 milioni di euro. Le Regioni sono escluse dai limiti del patto di stabilità per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

Le modalità per definire il piano degli interventi sono state individuate con un [decreto acquisito nella Conferenza Unificata del 25 settembre scorso \(a\)](#), in occasione della quale, da parte di Regioni, Comuni e Province, sono state avanzate alcune proposte emendative. Si è pertanto in attesa di conoscere il testo definitivo che sarà integrato anche da alcune precisazioni da parte del Ministero dell'Economia.

In ogni caso, il testo prevede che le Regioni, nella predisposizione dei piani di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste degli enti locali, tengano conto di alcune priorità, quali le segnalazioni già inviate al Presidente del Consiglio nel mese di marzo; l'esaurimento definitivo delle graduatorie del D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013 (decreto del fare); le richieste degli enti locali non oggetto di altri finanziamenti.

Il riparto delle risorse avverrà con successivo decreto del MIUR da adottare entro gennaio 2015. Vengono inoltre individuati i criteri per la definizione dei piani regionali e la tempistica da rispettare.

8 per mille

Tra le risorse destinate all'edilizia scolastica vanno infine ricordate quelle derivanti dall'8 per mille; la scadenza inizialmente prevista per il 30 settembre dovrebbe essere prorogata nei prossimi giorni.

2) Accordo “sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica”

La legge n.23/96, norme per l'edilizia scolastica, all'art. 7 aveva previsto, da parte del Ministero dell'Istruzione con la collaborazione degli enti locali interessati, la realizzazione e aggiornamento di una anagrafe dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. L'anagrafe, nonostante siano passati molti anni, non è ancora completata e non è possibile disporre di dati aggiornati sull'edilizia scolastica al fine di definire priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione dei piani di edilizia scolastica e dei relativi interventi oltre che per la migliore finalizzazione delle risorse disponibili.

In considerazione di ciò si è proceduto alla predisposizione dell'Accordo con l'intento di fornire un impulso alla realizzazione effettiva dell'anagrafe, anche aggiornando la metodologia e la modalità di rilevazione dei dati, nonché il set informativo dei dati che saranno individuati con un successivo accordo di Conferenza Unificata.

Il nuovo sistema di anagrafe prevede due componenti: una a livello centrale che garantisce al MIUR le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in “nodi regionali” che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti Locali stessi.

Il MIUR metterà a disposizione i dati relativi agli edifici scolastici e un servizio di consultazione dei dati raccolti a livello nazionale. Mentre le Regioni supporteranno Comuni, Province e istituzioni scolastiche, ove necessario, nel costruire, aggiornare, mantenere, implementare e consultare il nodo regionale fornendo gli accessi necessari per i dati di competenza.

Per le Regioni che non si doteranno nei tempi necessari di un proprio sistema di anagrafe dell'edilizia scolastica sarà il MIUR ad intervenire in via sostitutiva, così da non penalizzare gli enti locali della medesima regione.

Nel caso invece che siano gli enti locali a non garantire i dati previsti, il MIUR sentita la regione potrà provvisoriamente disporre l'aggiornamento attraverso le singole istituzioni scolastiche.

L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe sarà garantito anche all'ANCI .

L'Accordo è stato sancito nell'ambito della C.U. del 6 febbraio 2014. (b)

3) Libri di testo

La questione dei libri di testo della scuola primaria è stata nel corso degli anni più volte sottoposta da parte dell'ANCI all'attenzione del Ministero dell'Istruzione.

I Comuni infatti continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole primarie per gli alunni, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, compresi ovviamente gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei relativi trasferimenti ai Comuni per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Si ricorda che le spese dei libri di testo della scuola primaria sono quasi esclusivamente a carico dei bilanci dei Comuni: 150 euro per ciascun alunno nel quinquennio della scuola primaria; complessivamente 84 milioni di euro annuali quasi interamente sostenuti dai Comuni.

Per l'anno scolastico 2014-15, con la circolare emanata dal MIUR ad aprile, è stato confermato per i libri di testo della scuola primaria il prezzo di copertina definito per lo scorso anno, incrementato del valore pari all'inflazione.

La stessa circolare ha previsto una riduzione dei tetti di spesa per le classi iniziali della scuola secondaria di I grado e per le classi prime e terze delle secondarie di secondo grado, del 10% solo nel caso in cui tutte le nuove adozioni sono in formato misto (cartacea e digitale), del 30% solo nel caso le nuove adozioni sono tutte in forma digitale. Possibilità che non prende in considerazione le scuole primarie.

Nei diversi incontri avuti negli anni passati sull'argomento tra MIUR ed ANCI, si era arrivati ad ipotizzare una revisione del concetto di gratuità che necessitava degli opportuni approfondimenti. Nel frattempo andrebbe previsto anche per le scuole primarie la possibilità di un graduale passaggio all'e-book, che potrebbe comportare un risparmio graduale anche per le casse dei Comuni.

4) Rimborso pasti del personale scolastico statale

Anche questo è un tema che l'ANCI ha più e più volte posto all'attenzione del Ministero dell'Istruzione, sollecitando l'adeguamento della somma, sia rispetto al numero dei dipendenti statali autorizzati che all'effettivo costo sostenuto per il pranzo e la modifica della finalizzazione dell'oggetto, passando da contributo a rimborso.

Meno di 3 euro è l'importo riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto a fronte di una spesa media di 5/6 euro a pasto. Ammonta a circa 70 milioni di euro annui il costo sostenuto dai Comuni per i pasti di personale dipendente da altra amministrazione: insegnanti e personale ATA. La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

Unica nota positiva degli ultimi anni l'assegnazione diretta delle risorse ai Comuni, come previsto nel DL n. 95/2012, art. 7 c. 41, dove si stabilisce che: a partire dal 2012 i contributi per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola, siano assegnati direttamente ai Comuni.

Solitamente nel mese di novembre il MIUR procede al riparto delle somme relative all'anno che sta per concludersi, in base al numero di classi funzionanti a tempo pieno della scuola dell'infanzia e primaria e delle classi a tempo prolungato per la scuola secondaria di primo grado secondo i dati del sistema informativo del MIUR; tenendo conto del diverso calendario scolastico e dell'incidenza del personale che varia in base agli ordini di scuola. Criteri non condivisi dall'ANCI, come è stato ribadito in una nota indirizzata al Ministero, dove oltre ad esprimere il mancato consenso al "contributo" previsto per i pasti forniti dai Comuni, in luogo del rimborso dell'intero costo di ogni singolo pasto, non si condivide la modalità per cui il contributo viene erogato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio (con il rischio di produrre ancora maggiore iniquità). Infatti i criteri utilizzati per calcolare presuntivamente il numero dei pasti erogati nei diversi ordini e gradi scolastici non tengono conto

compiutamente dell'estensione della platea del personale statale avente diritto alla mensa a seguito della modifica all'art. 21 del CCNL del comparto scuola introdotta dall'accordo stipulato il 29 novembre 2007, relativo al quadriennio 2006/2009, poi mantenuta nei contratti successivi. In particolare, non si tiene in alcuna considerazione la previsione che il pasto venga fornito, in alcune realtà e stante le effettive modalità orarie del servizio scolastico, anche agli insegnanti di sostegno, al secondo insegnante della scuola primaria e ad alcuni ausiliari in servizio, per lo svolgimento delle mansioni di loro competenza, nei refettori. La considerazione di tale personale tra i fruitori del servizio potrebbe rendere più equa la ripartizione delle risorse disponibili e più evidente la distanza tra il costo effettivo del singolo pasto ed il "contributo" erogato dal Miur che, secondo le nostre stime, non copre neppure il 50% della spesa sostenuta dai Comuni. Si ribadisce pertanto la prioritaria richiesta di un significativo incremento dei finanziamenti.

5) Sezioni Primavera

Le "Sezioni primavera", previste dalla legge n. 296/2006, si qualificano come ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi e come servizio socio-educativo integrativo aggregato alle scuole dell'infanzia e degli asili nido.

Stando ai dati dello scorso anno, hanno fruito del servizio circa 25 mila bambini accolti nelle oltre 1.600 sezioni primavera autorizzate. In base ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'Istruzione, risultano ulteriori sezioni primavera non formalmente registrate e finanziate, che ospitano, secondo una stima attendibile, altri 10-15 mila bambini. Si può ritenere, quindi, che attualmente, vi siano circa 35-40 mila bambini che fruiscono del servizio educativo sperimentale delle sezioni primavera.

Al funzionamento di questo servizio educativo sperimentale, giunto ormai al 8° anno, ha concorso prioritariamente il contributo finanziario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, unitamente a quelli più ridotti e discontinui del Dipartimento delle politiche per la Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, **(come da tabella) (c)** della maggior parte delle Regioni per le quali si è registrata però nel corso degli anni una riduzione (tranne alcune eccezioni ad esempio Marche e Friuli V.G.), oltre ovviamente a quello dei Comuni, attraverso risorse strumentali e umane per la gestione diretta o in convenzione.

Nella diverse annualità si è registrata una riduzione delle risorse pubbliche, culminata nell'anno 2012 con l'assenza dei contributi finanziari statali, che ha messo a dura prova la sopravvivenza del servizio che in alcuni territori hanno continuato a funzionare solo grazie all'intervento diretto dei Comuni e di alcune Regioni.

Nonostante questa fase critica, le sezioni primavera continuano ad essere oggetto di domanda da parte delle famiglie e di apprezzamento da parte degli amministratori locali, soprattutto nei territori privi o gravemente carenti di strutture di servizio per la primissima infanzia, in quanto aggregate a scuole dell'infanzia o ad asili nido, consentono di ottimizzare le risorse strutturali già disponibili, riducendo i costi del servizio educativo e il correlato contributo delle famiglie.

Ciò attesta un potenziale di servizio derivante da una forte domanda delle famiglie che cercano, pur nella contingenza attuale di crisi sociale ed economica, una risposta di sostegno per la cura, l'assistenza e l'educazione dei minori, a condizione che i costi di accesso siano contenuti e pertanto sostenibili.

Nell'agosto del 2013 in sede di Conferenza Unificata (d) è stato rinnovato per due anni l'Accordo quadro. Contestualmente è stato consegnato un **documento politico (e)** sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali che concorrono al funzionamento delle sezioni primavera nel quale veniva sollecitato un impegno politico atto ad assicurare l'indispensabile sostegno finanziario per consentire la necessaria diffusione sul territorio, per sostenerne lo sviluppo in termini quantitativi e qualitativi e per superata l'attuale fase sperimentale nella prospettiva potenziare e stabilizzare il servizio sul territorio, conferendo loro dignità di sistema integrativo all'interno dell'attuale quadro ordinamentale dei servizi 0-6 anni.

6) Scuole dell'infanzia

Le scuole dell'infanzia comunali sono servizi fondamentali nei quali i Comuni investono ingenti risorse proprie garantendo elevati standard di qualità sotto tutti i profili da quello delle strutture, del personale a quello didattico-pedagogico, contribuendo in modo significativo al soddisfacimento delle richieste delle famiglie. Costituiscono un bene pubblico molto rilevante e un fattore importante di sviluppo sociale ed economico.

Nel nostro Paese lo scenario relativo ai servizi educativi per l'infanzia è piuttosto critico: sul territorio si registra un fortissimo squilibrio sulla quantità e qualità dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni. E' presente una offerta tripartita (legge 62/2000) in: scuola statale, paritaria comunale e di altri enti; con una presenza fortemente differenziata tra le diverse Regioni.

I Comuni oggi trovano oggettive difficoltà per la redazione dei bilanci e per garantire la qualità e la quantità dei servizi per l'infanzia. La contrazione dei trasferimenti, e quindi delle risorse, da Stato e Regioni, oltre al venir meno delle entrate dirette dei Comuni da un lato e la normativa sulla assunzione del personale dall'altro, delimitano un sentiero sempre più stretto che rende difficilmente sostenibile questi servizi che sono invece

fondamentali per la formazione e per la conciliazione, che vedono un aumento della richiesta a fronte dell'attuale contesto economico.

L'ANCI ha chiesto negli anni passati di rivedere l'intero sistema attraverso la predisposizione di un "Piano straordinario pluriennale" concordato con gli enti territoriali, che:

- individui le priorità degli interventi per l'infanzia prevedendo un forte investimento e il conseguente trasferimento di risorse al fine di uniformare l'offerta sull'intero territorio nazionale, partendo dalla definizione concordata dei livelli e degli standard delle prestazioni, utilizzando criteri oggettivi, (incremento della popolazione che determina una maggiore richiesta di posti; offerta del servizio statale minoritario) tenendo conto anche della tendenza demografica e basandosi sul numero dei bambini in età e non degli iscritti;
- l'elaborazione di un quadro normativo che equipari le regole per la spesa e le assunzioni di personale delle scuole dei Comuni a quelle relative alle scuole dello Stato, quantificando l'organico in rapporto alle sezioni e al numero di iscritti;
- il riequilibrio della distribuzione dell'organico che lo Stato impegna per la generalizzazione della scuola d'infanzia, definendo una previsione temporale certa e scandita in un periodo definito (triennio/quinquennio);
- l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità della spesa corrente e d'investimento riferita alla scuola, in particolare per la stabilizzazione del personale oltre che per l'edilizia scolastica.

7) DL n.1260 "Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 Anni"

Tuttavia, nonostante le difficoltà rappresentate, molti Comuni per garantire un servizio educativo di qualità non solo continuano a sostenere le scuole paritarie private con risorse proprie, ma riservano ulteriori risorse del proprio bilancio per qualificare e sostenere le scuole dell'infanzia statali provvedendo al completamento di sezioni antimeridiane, al prolungamento dell'orario, all'integrazione dei progetti formativi, al coordinamento pedagogico, alla formazione del personale ad integrazione del personale ausiliario.

Le oggettive difficoltà in cui si trovano ad operare i Comuni comporteranno un arretramento rispetto ai traguardi europei sia in riferimento ai nidi che alle scuole d'infanzia e alla qualità dell'intero sistema. La possibile chiusura di scuole paritarie, gestite da enti locali o da altri enti, avrà comunque pesanti ripercussioni nel bilancio dello Stato, che sarà chiamato ad intervenire direttamente.

In tale contesto va riconosciuto e sostenuto l'impegno dei Comuni nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole d'infanzia, ma anche il loro importante ruolo per la qualità dell'intero sistema integrato.

I Comuni devono essere sostenuti nella funzione di governo del sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni e per questo servono risorse e un impegno forte e stabile da parte dello Stato. E' proprio in questa prospettiva che si muove il disegno di legge n.1260 recante *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento* di cui è firmataria, tra gli altri, la sen. Francesca Puglisi.

Proprio a lei la Commissione Istruzione e Scuola dell'ANCI si è rivolta in un incontro che si è tenuto lo scorso mese di aprile presso gli uffici dell'Associazione per un approfondimento della proposta contenuta nel disegno di legge, cui ha fatto seguito **un'audizione presso la VII Commissione del Senato, (f)** che ha offerto ai Comuni l'opportunità di presentare le loro proposte di emendamento al disegno di legge.

Un provvedimento che l'ANCI ha condiviso nei principi e nelle finalità e che considera molto importante, soprattutto in riferimento al contesto economico-sociale in cui si trova il nostro Paese, rilevando però la necessità di alcuni approfondimenti e revisioni: secondo l'ANCI spetta allo Stato assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni da assegnare a Regioni ed Enti locali a cominciare dal trasporto scolastico: i vincoli per i mezzi di trasporto e del personale porrebbero i Comuni di fronte ad uno sforzo economico e di gestione impossibile da sostenere.

Infine, relativamente all'art. 14 "copertura finanziaria", si ritiene necessario che lo Stato garantisca un cofinanziamento del 50 per cento delle spese complessive del sistema con trasferimenti diretti ai Comuni o attraverso l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia statale. Il restante 50 per cento resta a carico di Regioni ed Enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.

8) C.65 Realacci "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e dei territori montani e rurali" con riferimento all'art. 9 (Istituti Scolastici)

Il patrimonio sociale e paesaggistico dei piccoli Comuni rappresenta una grande ricchezza e una risorsa culturale da tutelare e valorizzare, fondamentale per il futuro del Paese. Questo patrimonio ha un caposaldo importante proprio nella qualità delle istituzioni scolastiche, che sono gli attori principali in quel processo di costruzione dell'identità e della formazione dei cittadini, delle comunità e dei luoghi in cui vivono.

Così si è espressa l'ANCI, nei temi inerenti la scuola, nell'ambito di una **audizione informale presso le Commissioni riunite V (g)** (Bilancio, tesoro e programmazione) e

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati che si è svolta il 28 aprile scorso. Al centro dei lavori l'esame della proposta di legge C.65 recante *Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali* di cui è primo firmatario l'on. Ermete Realacci.

E' stato evidenziato facendo riferimento all'articolo su gli Istituti scolastici, come nelle aree del "disagio insediativo" la scuola lega fortemente la comunità locale con l'habitat naturale. Questo permette lo sviluppo del senso di identità collettivo in un ambiente ecologicamente privilegiato e pone le basi per la tutela della cultura, della storia e delle tradizioni locali.

Il binomio Comune-scuola, che rappresenta le istituzioni più vicine ai cittadini e ne determina una rapida crescita in termini culturali e sociali, deve però essere affrontato con logiche adeguate e risolutive rispetto ai bisogni delle comunità locali. Innanzitutto, riconoscendo alla scuola dei piccoli Comuni e dei Comuni compresi nei territori montani e rurali il ruolo di presidio culturale, occorre far sì che si assicuri la continuità educativa e che si garantisca un'istruzione di livello, ma è anche necessario investire nella formazione degli insegnanti e favorire l'innovazione educativa e didattica al fine di garantire un insegnamento di qualità ed adeguate condizioni per l'innovazione didattica. Per salvaguardare le scuole nelle aree del "disagio insediativo" occorre intervenire con una metodologia che tenga conto degli aspetti finanziari ma anche di una strategia di tutela e di valorizzazione delle popolazioni sui territori definiti marginali, ma di grande importanza in merito alla gestione delle risorse naturali, alla qualità territoriale e alla coesione sociale.

Secondo l'ANCI le misure contenute nella proposta di legge risultano infatti insufficienti per consolidare e sviluppare la qualità dell'offerta didattica nelle istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli Comuni e nelle aree montane e svantaggiate. Per garantire alle persone standard di vita adeguati in situazioni di marginalità territoriale servono dunque proposte concrete e soluzioni operative essenziali, ma servono anche progetti innovativi volti a superare le sofferenze di organico nelle piccole scuole nell'ottica di sostenere, potenziare e valorizzare questi presidi educativi strettamente legati al loro territorio.

In tal senso va l' **emendamento (h)** presentato alla proposta di legge Realacci.

9) Istituti superiori di studi musicali

Si tratta degli ex istituti pareggiati, per i quali non è stato completato il percorso di statizzazione in applicazione della Legge n. 508/99. I costi del personale docente e non docente di tali istituti, nonché la gestione delle strutture, ricadono ancora per la quasi totalità a carico dei bilanci dei Comuni, circa una ventina, e Province ove tali istituzioni hanno sede. Purtroppo, la pesante situazione economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, hanno messo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che, in alcuni casi, hanno rischiato e continuano a rischiare la chiusura. Ventuno Istituti, frequentati da circa 7500 allievi e dove operano 800 tra docenti e personale non docente, sono a rischio soppressione con evidenti gravissimi danni agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti ed al personale, ai Comuni, con ricadute inevitabili anche sui territori dove hanno sede.

A seguito delle reiterate richieste avanzate dall'ANCI, il Governo, con la L.n.128 dell' 8 novembre 2013, ha destinato per il 2014, 5 milioni di euro ai Comuni sedi di tali istituti. L'ANCI ha accolto favorevolmente tale impegno ma risulta del tutto evidente che tale finanziamento dovrà essere previsto e possibilmente incrementato anche per il prossimo anno accademico e per il periodo di transizione necessario per l'avvio del percorso di statizzazione. **(TABELLA RIPARTO) (i)**

L'ANCI, insieme all' UPI e alle Regioni, ha più volte avanzato negli anni passati la richiesta di costituire tavoli tecnici con i rappresentanti delle diverse amministrazioni al fine di lavorare all'individuazione di soluzioni condivise con l'obiettivo di perseguire organicamente la qualificazione e l'efficientamento complessivo del settore dell'Alta formazione musicale, sia dei Conservatori che degli Istituti superiori di studi musicali.

Negli anni passati alcuni Ministri hanno accolto tale richiesta dando seguito a tavoli di lavoro. L'ultimo in ordine di tempo, è stato istituito con decreto del Ministro Maria Chiara Carrozza, composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'ANCI, con l'obiettivo di individuare le problematiche concernenti il processo di trasformazione degli istituti superiori di studi musicali e coreutici e delle connesse implicazioni organizzative e finanziarie, tavolo che però non ha concluso il suo lavoro.

Stante pertanto la perdurante e sempre più critica situazione finanziaria in cui versano gli enti locali e di conseguenza gli istituti musicali, l'ANCI anche in occasione della recente **audizione avuta presso la VII Commissione del Senato (i)** ha ribadito la necessità di avviare un percorso condiviso di statizzazione che dia garanzie agli enti locali dal punto di vista del passaggio del personale allo Stato in tempi certi, al personale docente e non docente, e che consenta contestualmente e in maniera proporzionale la riduzione degli oneri fino ad oggi sostenuti dagli enti locali. Il tutto

assicurando una adeguata presenza territoriale delle istituzioni AFAM che garantisca razionalizzazione e funzionalità istituzionale, formativa ed economica, ed alti livelli qualitativi. Richieste che hanno trovato piena condivisione da parte della Commissione del Senato.

In data 20 ottobre è stata inoltre inviata richiesta al Sottosegretario D'Onghia (**k**) di far parte del gruppo di lavoro "Cantiere AFAM" istituito presso il MIUR. Richiesta che è stata sollecitata anche nel corso dell'incontro avuto con il Sottosegretario Angela D'Onghia, che ha mostrato grande sensibilità alle problematiche dei Comuni che riguardano le difficoltà finanziarie degli enti che ospitano gli istituti e il ruolo dei Comuni sul tema dell'alta formazione in ambito musicale dando rassicurazione sul coinvolgimento dei Comuni nella riforma dell'intero sistema.

10) Tarsu

La L.n.31/08, ha previsto che a partire dal 2008 il Ministero dell'Istruzione corrisponda direttamente ai Comuni la somma individuata in conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel 2001, pari a 38 milioni di euro, per gli oneri delle istituzioni scolastiche relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Negli anni passati in base agli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, il MIUR ha proceduto al riparto anche delle risorse relative agli anni 2003-2007, per complessivi 96 milioni di euro.

Con l'Accordo di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 2008, è stato previsto all'art.5 che: "a partire dal 2009 ai fini del riparto del contributo si terrà conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata secondo i criteri e le modalità definite ai sensi dell'art. 33bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n.31." Entro il mese di novembre di ciascun anno il MIUR procede all'assegnazione delle risorse.

Di questa disposizione si è tenuto conto a partire dal 2011 dal momento che la relativa normativa era in evoluzione ed i dati non erano aggiornati. Dunque a partire dal 2011, nel riparto delle risorse si è tenuto conto delle percentuali di raccolta differenziata effettuate nel 2008, in base ai parametri della normativa vigente (d.lgs. 152/2006 e Legge n. 296/2006), i criteri sono stati concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L'importo complessivo 38.734.000 euro viene diviso in due quote: una assegnata a tutti i Comuni proporzionalmente alla consistenza della popolazione scolastica, l'altra solo ai Comuni che hanno raggiunto la percentuale di raccolta differenziata.

L'ANCI continua a ribadire la necessità di provvedere all'adeguamento di tali risorse sia per far fronte agli aumenti dei costi per tale servizio dal 2001 ad oggi che per incrementare l'importo complessivo, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2009, ha ricompreso tra i Comuni aventi diritto al rimborso, anche quelli della Sicilia che hanno influito per 4,5 milioni di euro. Ma soprattutto perché un adeguamento delle risorse consentirebbe di destinare una quota realmente premiante ai Comuni che effettuano la raccolta differenziata.

11) Orientamento permanente

Il Gruppo di lavoro nazionale per l'orientamento permanente istituito ai sensi dell'Accordo di Conferenza Unificata del dicembre 2012 ha portato a termine, anche grazie al contributo dell'ANCI, l'elaborazione delle **“Linee guida nazionali sull'orientamento permanente” approvate nella Conferenza Unificata del dicembre 2013. (1)**

Si tratta, come precisato dal Ministro Carrozza in una sua nota, di un importante documento che fa dell'orientamento non più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale. Le linee guida propongono ai vari livelli uno sforzo di integrazione, che va sostenuto ed ampliato, affinché l'intervento orientativo assuma un ruolo strategico, con un impatto crescente sull'intera società e soprattutto sul futuro di ogni persona.

Ed è con queste finalità che l'ANCI ha operato nell'ambito dei tavoli tecnici.

Nel corso del 2014 il Gruppo ha lavorato alla proposta di Accordo per la “Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro”. Nelle riunioni tecniche è stato esaminato il documento che accompagnerà l'accordo, la cui approvazione è prevista tra ottobre/ novembre 2014.

12) Politiche per l'apprendimento permanente

L'Anci ha collaborato attivamente, all'interno del Tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente costituito presso la Conferenza unificata in base **all'Intesa di Conferenza Unificata del dicembre 2012 (m)**(attuazione della l.n.92/2012), alla redazione del documento **“linee strategiche di intervento in ordine**

ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali".(n) partecipando a diverse riunioni del tavolo nazionale costituito presso la Commissione IX della Conferenza delle Regioni. Il documento ha costituito l'oggetto dell'Accordo approvato nella Conferenza Unificata dello scorso agosto. Le linee strategiche, oggetto dell'Accordo, danno concretezza ad alcune priorità contenute all'interno dell'intesa del 2012, quali *le reti territoriali dei servizi* come ossatura del sistema dell'apprendimento permanente.

I Comuni all'interno delle reti potranno svolgere, oltre al ruolo istituzionale già previsto dalla normativa, un compito di primaria importanza nel sollecitare la domanda inespressa dei fabbisogni formativi da parte dei soggetti più deboli, attraverso i servizi informativi e di accoglienza.

13) Educazione degli Adulti: Gruppo Tecnico IDA

Il Comitato tecnico nazionale IDA costituito con decreto del MIUR del 5 marzo 2013, opera al fine di avviare l'attuazione concreta del regolamento sui centri provinciali istruzione per gli adulti (CPIA).

Secondo quanto previsto dal regolamento i CPIA saranno istituzioni scolastiche dotate di una propria autonomia organizzativa, didattica e gestionale per poter progettare e proporre anche attraverso accordi di rete stabili, un' offerta formativa più flessibile e personalizzata, con lo scopo, come ebbe modo di specificare l'allora sottosegretario Ugolini "di consentire a più persone possibile di poter conseguire dei titoli di studio di primo e di secondo livello, attraverso dei patti formativi individuali capaci di valorizzare le competenze già acquisite e di conciliare i tempi del lavoro e della famiglia".

Il gruppo tecnico nazionale è composto da rappresentanze dei diversi attori che a vario titolo lavorano per l'apprendimento permanente: Miur, dirigenti e docenti esperti di istruzione per gli adulti, Regioni ed Enti locali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Organizzazioni Sindacali. Ne fa parte anche l'ANCI.

Purtroppo nel corso del 2014 il comitato non è stato riunito dal Miur e ha continuato, in parte, il suo lavoro tramite la piattaforma elettronica messa a punto dall'Indire, che fa assistenza tecnica al Gruppo. Vista la ormai prossima partenza dei CPIA in quasi tutte le Regioni, si auspica che il Gruppo possa riprendere il lavoro per garantire il monitoraggio e l'assistenza necessari ad una fase di passaggio così delicata dell'istruzione degli adulti.

14) Buone prassi (si ringrazia per la collaborazione Giovanni Faedi)

La Commissione Istruzione ANCI ha promosso, nei mesi passati, tra i Comuni la raccolta e diffusione di *Buone prassi* nell'ambito dei servizi per l'infanzia comunali e delle reti locali, utili per favorire lo scambio di esperienze tra le amministrazioni. Interventi e progetti diventano una *Buona prassi* quando consentono di raggiungere i risultati attesi in termini di maggior efficienza ed efficacia e si prestano ad essere generalizzabili ad altri contesti.

Le *Buone prassi* si richiamano agli interventi di riorganizzazione o ampliamento dell'offerta dei servizi e della loro riqualificazione e valutazione, alle modalità di collaborazione con la scuola statale, il privato e il terzo settore, alle iniziative finalizzate all'inclusione sociale delle famiglie e al contrasto del disagio.

Tutte le *Buone prassi* pervenute dalle amministrazioni sono state pubblicate sul sito ANCI, la Commissione Istruzione ha proposto di promuovere una o più giornate di approfondimento e presentazione delle buone prassi raccolte.

In un contesto recessivo e di contrazione delle risorse destinate alle Autonomie locali, l'impegno dei Comuni per preservare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi rappresenta già di per sé una *Buona prassi*, necessaria per consolidare le buone politiche dei servizi educativi e scolastici locali.

Dalle schede ricevute emerge un'Italia dei Comuni che opera per ampliare l'offerta formativa, ponendo grande attenzione all'impiego efficiente delle risorse nella realizzazione dei servizi, gestiti direttamente o in collaborazione con il privato, e negli interventi a sostegno degli istituti scolastici statali e paritari, spesso in carenza di risorse proprie.

Tante *Buone prassi* riguardano i servizi per l'infanzia, quelli rivolti ai bambini 0-6 anni e alle loro famiglie. Questo è l'ambito di maggior competenza dei Comuni nel campo dell'educazione e dei primi passi del sistema dell'istruzione, un ambito contrassegnato da buone prassi che vedono l'impegno dei Comuni nell'istituire i servizi e nel gestirli al meglio e nell'assumere un ruolo di regia della rete locale per integrare la presenza pubblica con quella privata, che risulta in crescita per tutta una serie di ragioni che ne assicurano maggior flessibilità e minori costi.

Il prendersi in carico il buon funzionamento dell'insieme dei servizi per l'infanzia del proprio territorio, ha indotto diversi Comuni ad intervenire con risorse proprie per garantire l'apertura pomeridiana nelle scuole statali dell'infanzia e per sostenere l'inclusione dei bambini con bisogni speciali, anche per tutto il corso della scuola di base. ([Analisi delle Buone Prassi](#)) (o)

15) Focus Scuola

Anche quest'anno, si è voluto dare, in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche, [uno spazio sul sito dell'ANCI](#) a Sindaci ed Assessori all'Istruzione attraverso il Focus Scuola, che hanno potuto fare le loro riflessioni e considerazioni sugli argomenti inerenti la scuola: dalla mensa scolastica al trasporto degli alunni, all'assistenza per gli alunni disabili o immigrati, dai servizi pre e post scuola alla gratuità dei libri di testo, senza dimenticare il tema principale dell'edilizia scolastica.

L'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro, numerosi sono stati infatti i Comuni che hanno risposto all'invito ed i cui interventi sono stati pubblicati, sull'homepage dell'ANCI, nella prima settimana di apertura delle scuole.

16) Protocollo Anci-Federlegnoarredo - edilizia in legno

L'ANCI ha siglato un [protocollo di intesa](#) **(p)** con FederlegnoArredo finalizzato alla diffusione delle tecnologie costruttive in legno.

Le due Associazioni, attraverso i propri presidenti: Piero Fassino e Roberto Snaidero hanno infatti ravvisato la necessità di un approfondimento rivolto alla progettazione e direzione lavori di soluzioni costruttive a basso impatto ambientale, energeticamente efficienti e sicure da un punto di vista di resistenza al sisma e al fuoco. L'intesa si inserisce quindi all'interno di una politica nazionale che tende a rinnovare e migliorare il parco edile rivolto all'edilizia scolastica, ma non solo.

Il protocollo tra ANCI e FederlegnoArredo va in questa direzione: contribuire, sulla base di una cooperazione, a politiche abitative che siano ecologicamente sostenibili e a costi accessibili. E' dunque un'occasione di innovazione.

FederlegnoArredo, che riunisce le industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, metterà a disposizione le competenze del proprio ufficio tecnico, organizzando specifici percorsi formativi destinati ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e ai professionisti del settore per diffondere competenze e approfondire temi dedicati all'ingegneria e tecnologia delle metodologie costruttive in legno.

La stessa Federazione metterà a disposizione di tutti i Comuni Italiani un abaco di particolari costruttivi per i principali sistemi di costruzione utilizzati nell'edilizia in legno. Tale abaco sarà fornito in formato digitale e compatibile con i principali programmi di progettazione in dotazione agli stessi Comuni.

Si segnalano infine gli altri provvedimenti iscritti nelle sedute di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e Conferenza Unificata.

1. Accordo tra Governo, Regioni, Province e Comuni per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013. **Sancito accordo**
2. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative per l'anno scolastico 2014/2015". **Parere negativo**
3. Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante: "Definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, della legge n. 144 del 1999, destinate all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale". **Sancita intesa.**
4. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante: "Definizioni delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2014/2015". **Parere negativo**
5. Intesa sullo schema di decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in favore dei comuni c.d. "riservatari", di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997 n. 285, e dell'articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Anno 2014. **Sancita intesa**

6. Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 6 della legge dell'11 gennaio 1996, n. 23 e della struttura tecnica di supporto. **Sancita intesa**
7. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante misure in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. **Parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste presentate. Consegnato documento**
8. Parere sul decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l'innovazione introdotta nell'organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. **Parere favorevole con la richiesta della costituzione di un tavolo tecnico.**
9. Parere sul Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici "Programma stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143". Proposta di modifiche al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 ottobre 2012. **Parere favorevole**
10. Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (AC 1574). **Parere favorevole. Consegnato documento**



Il Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- VISTO in particolare l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e a immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- VISTO in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
- VISTO inoltre il comma 2 del medesimo articolo 10, che prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'articolo 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;
- VISTA l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato articolo 11, commi 4-*bis* e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- VISTO in particolare l'articolo 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni, nel procedimento programmatico, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell'accesso al finanziamento;
- VISTO altresì l'articolo 6 della suddetta Intesa che prevede, tra l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della programmazione degli interventi, anche dell'eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella realizzazione dei progetti;
- VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sottoscritto in data 6 febbraio 2014 in sede di Conferenza Unificata sul Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica;
- CONSIDERATO che i piani triennali regionali di edilizia scolastica di cui all'articolo 6 dell'Intesa sottoscritta il 1° agosto 2013 non sono stati ancora attuati;
- RITENUTO necessario procedere alla definizione di una programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, cui possono essere conferite le risorse di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che tenga conto dei criteri definiti con l'Intesa del 1° agosto 2013 e di quelli ulteriori indicati nel presente decreto, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica;
- RITENUTO altresì, necessario procedere alla definizione di tempi certi entro i quali i piani regionali devono essere trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- TENUTO CONTO ai fini della predisposizione di una programmazione degli interventi finanziabili, delle complessive risorse stanziare per l'edilizia scolastica negli ultimi anni, delle graduatorie di interventi tuttora vigenti, nonché di tutte le richieste pervenute oltre i termini delle procedure attivate, di tutte le procedure amministrative di aggiudicazione che non si sono concluse nei termini previsti dalla legge e degli interventi segnalati dai sindaci che hanno risposto alla nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;
- SENTITA la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 in data _____

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 febbraio 2015, è autorizzata la stipula dei suddetti mutui, in favore delle Regioni beneficiarie. L'importo dei singoli mutui sarà determinato sulla base della ripartizione delle risorse – costituite dal netto ricavo attivabile dalle operazioni finanziarie di attualizzazione dei contributi trentennali pari a 40 milioni annui, a decorrere dall'anno 2015 – su base regionale effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al successivo articolo 2, comma 3. Lo schema del contratto di mutuo sarà sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione VI.

Articolo 2

Piani regionali

1. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre 2014 i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali, con le priorità degli interventi per l'anno 2015, redatti tenendo anche conto:
 - a) dei progetti esecutivi immediatamente cantierabili o esecutivi o definitivi appaltabili alla data di definizione dei piani regionali, già segnalati dai sindaci che hanno risposto alla nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014. A questi fini, sono considerati immediatamente cantierabili gli interventi per i quali sono state positivamente esperite le procedure di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 7 e per i quali il Responsabile unico del procedimento abbia rilasciato una dichiarazione unilaterale analoga a quella prevista dal medesimo articolo 106, comma 3;
 - b) dei progetti di edilizia scolastica già approvati ai sensi dell'articolo 18, comma 8-*quater*, del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

- agosto 2013, n. 98, che non risultano finanziati a seguito dello scorrimento delle graduatorie ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 giugno 2014 ovvero che non sono stati a vario titolo attuati;
- c) degli ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili, esecutivi o definitivi appaltabili relativi a edifici scolastici di proprietà degli enti locali richiedenti e non oggetto di altri finanziamenti.
2. I piani regionali, redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza, approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che procede a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad inserirli in un'unica programmazione nazionale che deve essere approvata entro il 31 gennaio 2014.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con successivo decreto da adottare entro il 20 gennaio 2015, a ripartire le risorse, costituite dal netto ricavo attivabile dalle operazioni finanziarie di attualizzazione dei contributi trentennali pari a 40 milioni annui, a decorrere dall'anno 2015, su base regionale tendendo conto dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia ed in particolare di:
- a) numero di edifici scolastici presenti nella regione;
 - b) popolazione scolastica;
 - c) precarietà degli edifici e degli impianti;
 - d) affollamento delle strutture scolastiche.
4. Con l'autorizzazione alla stipula in favore delle Regioni dei mutui trentennali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto di cui al precedente comma 3 del presente articolo, sulla base delle priorità definite dalle Regioni sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. In caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 30 aprile 2015, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e contestualmente riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle Regioni che siano in possesso di un'anagrafe di edilizia scolastica aggiornata, previa rinegoziazione del piano di ammortamento dei mutui.
6. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel Quadro tecnico economico dell'intervento.

Articolo 3
Criteri per la definizione dei piani regionali

1. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali, devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorità agli interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili, adibiti ad edilizia scolastica sulla base dei seguenti criteri:

- a) avanzato livello di progettazione;
- b) riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili, i cui interventi siano volti alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di pericolo o inagibilità misurato attraverso il rapporto tra la prestazione specifica offerta dall'edificio *ante operam* ed il fabbisogno specifico soddisfatto *post operam*;
- c) completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti;
- d) rispondenza del progetto alle specifiche esigenze didattiche misurato attraverso il rapporto fra prestazione specifica offerta dall'edificio *ante operam* e il fabbisogno specifico soddisfatto *post operam*;
- e) eventuale quota di cofinanziamento da parte degli enti locali misurata in percentuale dell'intervento a carico del bilancio degli Enti locali;
- f) quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio;
- g) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso misurato in euro/anno;
- h) eventuale coinvolgimento di investitori privati misurato in percentuale dell'intervento a carico dell'investitore privato;
- i) destinazione dell'istituto scolastico a processi di riqualificazione urbana.
- l) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali

Articolo 4

Stati di avanzamento e monitoraggio

1. Gli enti locali beneficiari trasmettono alle Regioni di appartenenza gli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui al presente decreto, certificati ai sensi della normativa vigente, e la relativa richiesta di erogazione.
2. Ai fini della successiva erogazione dei finanziamenti, le Regioni, in relazione alle richieste di erogazioni di cui al precedente comma 1, attestano agli istituti finanziatori l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli enti locali beneficiari e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalità che saranno stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni agli enti locali nello stesso esercizio finanziario in cui gli stessi hanno pagato gli stati di avanzamento lavori.
3. Le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'avvenuta attestazione e trasmissione di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone semestralmente una relazione, sia a livello aggregato sia a livello di singolo intervento, sullo stato di attuazione del programma. La predetta relazione è trasmessa all'osservatorio di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1996, n. 23.
5. Per le finalità di cui al comma 4, le Regioni si impegnano a monitorare l'implementazione dei dati di monitoraggio che verranno inseriti dagli enti locali beneficiari in un apposito sistema informativo a tal fine istituito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 11 / CU del 6 febbraio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 febbraio 2014;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, al Titolo IV, il quale dispone le norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: "Norme in materia di edilizia scolastica", in particolare l'articolo 7 che istituisce l'anagrafe dell'edilizia scolastica (AES);

VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 1999 che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema generale del progetto dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica ad oggetto: "Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e attivazione di un sistema telematico per l'aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, Comuni, Province e Regioni";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l'altro, che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile ad altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente;

VISTA l'Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come sancita da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2013 (repertorio atti n. 84/CU del 1° agosto 2013);

ATTESO che il sistema nazionale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, prevede due componenti: una centrale "SNAES" che garantisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in "nodi regionali" denominata ARES che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi;

CONSIDERATO che occorre procedere ad un aggiornamento del Decreto Ministeriale 16 giugno 1999 sopra richiamato nelle parti che riguardano:





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- la metodologia e la modalità di rilevazione dei dati;
- il set informativo dei dati con relativo tracciato record oggetto di rilevazione;

VISTA la nota con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha trasmesso una proposta di accordo in materia di anagrafe dell'edilizia scolastica, per il conseguimento delle finalità di cui al citato articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riportato nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante, documento diramato, in data 11 dicembre 2013, alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nella riunione del 17 dicembre 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno convenuto su alcune modifiche al documento;

CONSIDERATO che, a seguito di tale riunione, è pervenuto dalle Regioni, il 17 dicembre 2013, il testo finale dell'accordo in argomento, con le modifiche concordate in sede tecnica, che è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali, con nota del 18 dicembre 2013;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014, che non si sono tenute;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 0003028 del 6 febbraio 2014, nel precisare che il punto 2.2 dell'Allegato tecnico risultava contenere un errore materiale, ha fatto pervenire l'Allegato stesso nella sua formulazione corretta;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali, hanno espresso il loro avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo indicato in oggetto e dell'allegato tecnico, parte integrante, come indicato in premessa;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali;

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L'ANCI E L'UPI

Per i motivi indicati:

CONCORDANO

quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

1. Il presente Accordo definisce l'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe per l'Edilizia Scolastica per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 come riportato nell'Allegato Tecnico, parte integrante del presente Accordo.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

2. La base dati dell'architettura di sistema, di cui al precedente comma, costituirà il riferimento per tutti i soggetti istituzionali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, per l'esercizio delle funzioni programmatiche di settore al fine di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili per gli interventi sulle strutture scolastiche.

Articolo 2

(Profili di responsabilità)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle leggi, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome e gli ulteriori soggetti individuati dall'osservatorio di cui al successivo art. 4, identificano, all'interno della propria organizzazione, le strutture ed i relativi incaricati sui quali si attestano i profili di responsabilità per l'accesso all'Anagrafe Edilizia Scolastica.
3. L'ambito di competenza dei soggetti, come indicati al precedente comma 2, riguarda i dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio.

Articolo 3

(Funzioni)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni scolastiche autonome partecipano alla realizzazione dello SNAES nelle modalità e per le competenze definite dalla normativa di riferimento. In particolare:
 - il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
 - a) mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome che ancora utilizzano il supporto informatico realizzato nel corso dell'anno 2005 e che ne facciano richiesta, i dati presenti presso il sistema informativo del Ministero, al fine di consentire alle Regioni ed alle Province autonome la creazione di un proprio "nodo regionale" dello SNAES, possibilmente attraverso il riuso di soluzioni tecnologiche già esistenti.
 - b) indica, all'interno della propria struttura (Direzioni scolastiche regionali e provinciali, etc.), i nominativi degli incaricati che hanno accesso ai dati di propria competenza, al fine di verificarne il contenuto;
 - c) trasmette alle Regioni ed alle Province autonome i dati anagrafici con i relativi codici meccanografici di identificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compreso il set informativo anagrafico delle Istituzioni Scolastiche) esistenti e "attive", secondo le modalità e la tempistica descritta nell'Allegato Tecnico, anche al fine di agevolare la fondamentale relazione tra gli "edifici/punti di erogazione del servizio scolastico";
 - d) mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni e delle Province:
 - i dati relativi agli edifici scolastici comunque rilevati nel corso degli ultimi anni;
 - un servizio di consultazione dei dati, anche in forma aggregata, raccolti a livello nazionale.
 - le Regioni e le Province autonome:
 - a) si dotano, dove ancora non avvenuto, di un proprio sistema di Anagrafe;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- b) adeguano il "nodo regionale" esistente alla nuova architettura di sistema;
 - c) trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le modalità di cui all'Allegato Tecnico, il sottoinsieme dei dati definiti e contenuti nel "nodo regionale" dello SNAES;
 - d) supportano i Comuni, le Province e, laddove necessario, le Istituzioni Scolastiche autonome nel costruire, aggiornare, mantenere, implementare e consultare il "nodo regionale" dello SNAES;
 - e) forniscono gli accessi per le porzioni di dati di competenza e secondo l'uso per cui hanno titolo, ai vari uffici regionali, agli Enti locali, alle Istituzioni Scolastiche autonome ed ai nominativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca..
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome accedono ai dati presenti nelle forme e modalità stabilite come specificato nell'Allegato Tecnico. L'accesso all'anagrafe e ai dati contenuti è garantito anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANCI ed all'UPI. L'Osservatorio, di cui al successivo art. 4, individua gli ulteriori soggetti e le rispettive modalità di accesso.
3. Qualora le Regioni non si dotino di un proprio sistema di Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, in via sostitutiva, ad assicurare le azioni necessarie alla realizzazione di un "nodo regionale", utilizzando forme di riuso dei "nodi regionali" già esistenti.

Articolo 4

(Aggiornamento e manutenzione)

1. L'aggiornamento e la manutenzione delle modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente Accordo saranno monitorate, con cadenza periodica, dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di verificare la funzionalità del sistema nel suo complesso e garantire una adeguata corrispondenza informativa tra le diverse articolazioni dei "nodi regionali".

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare ulteriori oneri per Comuni e Province.

Articolo 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione dei tracciati record, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome si impegnano a realizzare in accordo con gli Enti locali, il sistema di interscambio dei dati, in piena conformità alle regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività, come previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, secondo le modalità stabilite nell'Allegato Tecnico.
2. Nei successivi sei mesi, l'Osservatorio per l'edilizia scolastica verifica la funzionalità del sistema, dei servizi realizzati e la sua conformità alle regole tecniche stabilite.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

3. Nel caso in cui gli Enti locali non garantiscano il sottoinsieme dei dati definiti dalla "Scheda Edificio scolastico", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può provvisoriamente disporre, sentita la Regione competente, l'aggiornamento e l'implementazione dei dati sul "nodo regionale" tramite le singole Istituzioni Scolastiche autonome/Uffici Scolastici Regionali.

Il Segretario
Roberto G. Marino




Il Presidente
Graziano Delrio

**CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO
"SISTEMA NAZIONALE DELLE ANAGRAFI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA"
(SNAES)**

ALLEGATO TECNICO

1 - SISTEMA NAZIONALE DELLE ANAGRAFI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	2
1.1. – TIPOLOGIA TRACCIATO RECORD "SCHEMA EDIFICIO SCOLASTICO" E "SCHEMA ISTITUZIONE SCOLASTICA"	2
2. – ARCHITETTURA "SNAES"	3
2.1. – ARCHITETTURA GENERALE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DATI	3
2.2. – CALENDARIZZAZIONE FLUSSI	4
3 – PROFILI E RUOLI DI ACCESSO	5
3.1. – NODO REGIONALE "ARES"	5
3.2. – NODO CENTRALE "SNAES"	5



1 – SISTEMA NAZIONALE DELLE ANAGRAFI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

I dati che compongono il sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica (SNAES) riguardano l'insieme degli edifici scolastici ospitanti istituzioni scolastiche autonome statali e i loro punti di erogazione del servizio.

Le informazioni che impletamentano l'Anagrafe degli edifici Scolastici sono contenute in due distinte schede di rilevazione:

1. **"Schede Edificio Scolastico"** che accoglie i dati relativi all'edificio scolastico e la correlazione con il punto/i di erogazione del servizio in esso contenuto/i;
2. **"Scheda istituzione Scolastica"**, che contiene le informazioni sulla composizione dei vari punti di erogazione del servizio che formano ciascuna istituzione e la loro allocazione in ciascun edificio.

1.1. – STRUTTURA DEL TRACCIATO RECORD "SCHEDE EDIFICIO SCOLASTICO" E "SCHEDE ISTITUZIONE SCOLASTICA"

La struttura del tracciato record che ospita il set informativo relativo alla "Scheda dell'edificio scolastico" che alla "Scheda dell'istituzione scolastica" è articolata nel seguente metodo:

		Configurazione					
N. Campo	Descrizione	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Campo chiave	Dato MIUR	Note

N. Campo: Rappresenta il numero del campo

Descrizione: rappresenta il nome del campo

Tipo e Lunghezza: rappresentano la lunghezza massima del campo e della tipologia di dato. Es. Testo, Numerico, Data, ecc.

Obbligatorio: rappresenta la obbligatorietà del dato rispetto al tracciato

Campo Chiave: Rappresenta la chiave univoca del tracciato/tabella

Dato MIUR: indicato con SI/NO, rappresenta se è un dato di interesse del MIUR o solo delle Regioni

Note: Rappresentano delle eventuali note di spiegazioni dei campi.

I relativi tracciati record, che costituiscono la base informativa relativa all'Anagrafe degli Uffici Scolastici, saranno definiti in successivi accordi di Conferenza Unificata, in quanto necessitano di un ulteriore aggiornamento tecnico informativo relativo sia ai contenuti dei dati che alle tipologie di set informativi presenti negli attuali sistemi informativi regionali.




2 – ARCHITETTURA “SNAES”

2.1 – ARCHITETTURA GENERALE E MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7 della legge n. 23/96, di seguito si riporta l'architettura funzionale che descrive sia lo scambio dei flussi per la realizzazione dello SNAES che la sua stessa alimentazione da parte dei soggetti titolari e gestori degli edifici.

Nello schema viene rappresentato l'insieme delle diverse funzioni logiche dell'architettura, in modo da fornire una visione globale del sistema proposto.



L'architettura proposta mira a soddisfare le esigenze informative dei vari Enti e a salvaguardare gli investimenti già effettuati per la realizzazione di un sistema di anagrafe dell'edilizia scolastica da parte del MIUR, delle regioni e delle Province autonome, dei Comuni e delle Province.

I principi progettuali di base sono i seguenti:

- le Regioni e le province autonome che già predispongono di una Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) [punto 1] implementano la propria anagrafe ed alimentano lo SNAES tramite "trasferimenti" strutturati periodici (utilizzando il canale SPEC e/o tramite carico massivo FTP).

- il MIUR mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome che ancora utilizzano il supporto informatico realizzato nel corso dell'anno 2005 dallo stesso MIUR e che ne facciano richiesta i dati presenti presso il sistema informativo del Ministero al fine di consentire la creazione di un proprio "nodo regionale" dello SNAES, possibilmente attraverso il riuso di soluzioni tecnologiche già esistenti [punto 2];
- l'unione dei dati delle anagrafi regionali, degli import strutturali e periodici raccolti dal sistema gestionale del Ministero "nodo centrale" e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica del MIUR almeno per quelle Regioni che non siano dotate di una Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica, concorrono a formare lo SNAES [punto 3];
- in caso di territorio in cui la Regione si sia dotata di Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica:
 - il MIUR offre alle Regioni, alle Province autonome, agli Enti locali e alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta un servizio di consultazione dei dati, in forma aggregata, raccolti a livello nazionale attraverso il "nodo centrale" dello SNAES [punto 5];
 - le Regioni garantiscono dati e servizi necessari agli Enti locali per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica e alle istituzioni scolastiche per avere il quadro conoscitivo delle strutture dove viene svolto il servizio scolastico [punto 4];
- in caso di territorio in cui la Regione non si sia dotata di Anagrafe Regionale dell'edilizia scolastica il MIUR garantisce dati e servizi necessari agli Enti Territoriali per la programmazione opere degli interventi di edilizia scolastica [punto 5];
- lo SNAES è progettato e realizzato in modo tale che non siano previsti nuovi ed ulteriori oneri per i Comuni e Province.


I flussi provenienti dalle Regioni e dalle Province autonome vengono trasmessi, utilizzando l'infrastruttura SPCoop, con un sistema di cooperazione applicativa.

Le Regioni e le Province autonome mantengono il loro rapporto con le Province, i Comuni e le istituzioni scolastiche autonome, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 dell'Accordo, attraverso rispettivi "nodi regionali" [punto 4].

2.2 – CALENDARIZZAZIONE FLUSSI

Lo scambio dei flussi informativi dei "nodi regionali" dello SNAES verso il "nodo centrale" avviene secondo il seguente schema e secondo le tempistiche indicate:

- entro il 1° luglio di ogni anno il MIUR invia alle Regioni e alle Province autonome i dati anagrafici con i relativi codici meccanografici di identificazione di tutte le scuole di ogni ordine



- e grado (compreso il set informativo anagrafico delle istituzioni scolastiche) esistenti e "attive" e i punti di erogazione dei servizi;
- entro il **1° novembre** di ogni anno il MIUR invia alle Regioni e alle Province autonome eventuali aggiornamenti dei dati inviati il 1° luglio;
- entro il **1° dicembre** di ogni anno le Regioni e alle Province autonome trasmettono i dati presenti nei "nodi regionali" al "nodo centrale" dello SNAES, secondo le modalità previste al punto 2.1 e il tracciato record descritto al punto 1.1 del presente Allegato Tecnico.

3 – PROFILI E RUOLI DI ACCESSO

Nel seguente capitolo vengono descritte le varie profilazioni per poter accedere sia al "nodo regionale" che al "nodo centrale" da parte di tutti i soggetti che ne hanno titolo. Le modalità di accesso di seguito descritte in entrambi i "nodi" dovranno garantire a tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze istituzionali, di poter aggiornare, interrogare, consultare e trasmettere i dati relativi agli Edifici Scolastici.

3.1 – NODO REGIONALE "ARES"

Relativamente alla profilazione, ogni Regione e Provincia autonoma gestisce autonomamente il sistema di autenticazione al proprio "nodo regionale" (ARES).

I profili e ruoli di accesso al "nodo regionale" sono i referenti dei seguenti soggetti:

- Il Comune e la Provincia, intesi come proprietari e gestori degli edifici scolastici, possono accedere al "nodo regionale" con i diritti di scrittura e lettura, in quanto soggetti preposti ad aggiornare e ad implementare l'ARES.
- L'Istituzione scolastica può accedere al "nodo regionale" con i diritti di lettura in quanto soggetto utilizzatore dell'Edificio Scolastico, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del presente accordo.
- Le Direzioni Scolastiche Regionali e Provinciali possono accedere al "nodo regionale" con diritti di lettura.
- La Regione può accedere al "nodo regionale" con diritti di scrittura (in quanto Amministratore del Sistema) e di lettura (in quanto utilizzatore del sistema per i propri compiti istituzionali).

3.2 – NODO CENTRALE "SNAES"

La profilazione e ruoli di accesso ai servizi di reportistica dei dati aggregati sul "nodo centrale" dello SNAES sono gestiti dal MIUR come indicato al paragrafo 2.1 del presente Allegato Tecnico e



specificatamente al [punto 6] dello schema generale e si riferiscono ad accessi in lettura per lo scarico e/o l'interrogazione di dati messi a disposizione di tutti i soggetti che ne hanno titolarità. In particolare il MIUR si fa carico di soddisfare le esigenze degli EE.LL., di un territorio regionale che non dispone del "nodo regionale" (ARES), mettendo a disposizione sia tramite lo SNAES che tramite altri canali informativi, dati e informazioni aggiornati relative agli Edifici Scolastici di propria competenza.



FINANZIAMENTI SEZIONI PRIMAVERA

a.s.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	a.s. 2012/2013 e.f. 2013	a.s. 2013/2014 e.f. 2014
Ministero Istruzione	10 milioni di euro più ulteriori 5 milioni (a fronte dei numerosi progetti presentati)	19 milioni di euro più 914.114 (economie della precedente annualità)	19 milioni di euro	18.500 milioni di euro	11.571.007 euro	0	11.871.214 euro	11.864.496 euro
Ministero Politiche della Famiglia	10 milioni di euro	10 milioni di euro	5 milioni di euro	5 milioni di euro	5.000.000 euro	0	1.000.000 euro	0
Ministero del Lavoro e politiche sociali	9.738.656 euro (risorse della finanziaria 2003 nidi e micro nidi aziendali)	1.400.000 euro	1.400.000 euro	1.400.000 euro	0	0		750 mila euro (e.f. 2013)
Totale Euro	34.783.656	31.314.114	25.400.000	24.900.000	16.571.007	0	12.871.21	12.614.496,00



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 83/cv del 1° agosto 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 1° agosto 2013;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *"progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età"* e la definizione di *"livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido"*;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTI gli accordi sanciti in questa Conferenza il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009 e 10 ottobre 2010, con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispettivamente per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e per il triennio 2010-2013, per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia o di asili nido;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTE le intese sancite in questa Conferenza il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (Rep. Atto n. 22/CU), con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato l'impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal più volte citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle richieste delle famiglie;

CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei pregressi anni scolastici per una maggiore qualificazione dell'offerta;

CONSIDERATA inoltre l'opportunità di avviare sui singoli territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni, comunque denominato;

CONSIDERATA altresì l'opportunità che il presente Accordo definisca criteri essenziali e linee di indirizzo generale da valere come quadro di riferimento per l'attivazione del servizio;

VISTA la proposta di accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, trasmessa con nota del 19 luglio 2013 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pervenuta in data 22 luglio 2013, e diramata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame del predetto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 31 luglio 2013 nel corso della quale è stato condiviso il testo dell'accordo con alcune modifiche proposte dai rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e del Ministero dell'economia;

CONSIDERATO, pertanto, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha fatto pervenire, con nota del 31 luglio 2013, la nuova formulazione dell'accordo con le modifiche concordate nella citata riunione tecnica, nonché la documentazione integrativa riguardante il monitoraggio sezioni primavera funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011; la tabella con esplicitazione del computo percentuale del riparto regionale dei fondi statali e la Relazione per gli ordinamenti scolastici, nonché una Relazione di accompagnamento all'Accordo.

CONSIDERATO che, nella odierna seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul testo dell'accordo, consegnando un documento sulla situazione della scuola dell'infanzia;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nella medesima seduta, l'UPI, anche a nome dell'ANCI, ha espresso avviso favorevole sul testo dell'accordo in parola;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, Comuni e Province nei termini sottoindicati.

Art. 1

(Natura e finalità del servizio)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia ed eventualmente dei nidi d'infanzia.

2. Il servizio, denominato 'sezione primavera', risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata, individuata per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre e il 31 dicembre l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età, fatta salva diversa determinazione stabilita dall'intesa di cui al successivo articolo 2.

3. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti.

4. I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai seguenti criteri generali nel rispetto, comunque, della specifica normativa regionale:

a) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);

b) allestimento degli spazi con arredi, materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;

c) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

d) un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere;

e) rapporto numerico educatori-bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, sia non superiore a 1:10;

f) una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 10 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.

5. Il possesso dei criteri di cui al precedente comma è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Art. 2

(Intese regionali)

1. Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano apposite intese, sentite le ANCI regionali.

2. Le Regioni provvedono alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio. Le modalità di funzionamento e gestione complessiva di tali sezioni, utilizzando a tal fine i fondi statali e regionali destinati di cui al successivo articolo 4, sono oggetto delle specifiche intese di cui al precedente comma.

3. Le Intese sottoscritte definiscono il soggetto istituzionale (Regione o USB) che provvederà alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le seguenti linee operative:

a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;

b) le intese regionali sono definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;

c) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, che rispondano ai requisiti di accesso previsti dal precedente articolo 1, ulteriormente integrati, se necessario, dalle intese regionali;

d) in base alle risorse disponibili, le intese regionali definiscono l'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero dei bambini iscritti e della durata del servizio;

e) sono ammesse al finanziamento le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di dieci e un massimo di 20 unità, e che funzionino per un minimo giornaliero di cinque ore fino ad un massimo di otto; il numero minimo di bambini è derogabile per i territori montani e delle piccole isole, secondo parametri fissati dalle Intese regionali, nonché per previsione espressa in sede di intesa regionale in relazione a specifiche situazioni territoriali;

f) sono riconosciute come sezioni primavera, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia organizzate secondo i requisiti previsti dal precedente articolo 1;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Art. 3

(Gestione del servizio)

1. I gestori di scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

- a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali di cui all'articolo 1, comma 4, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia (scuole d'infanzia e nidi d'infanzia) a cui sono aggregate;
- b) per nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dalle intese regionali;
- c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate dall'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale di cui ai successivi articoli;
- d) i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.

Art. 4

(Risorse pubbliche)

1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie nei seguenti termini:

- a) il Ministero della istruzione, della università e della ricerca, il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mettono annualmente a disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva viene resa nota all'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro il mese di marzo. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano di valutare la possibilità di mettere a disposizione una quota di risorse finanziarie, determinate in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate a seguito del riparto dei rispettivi fondi di competenza;
- b) i contributi statali complessivi di cui al precedente punto a) sono ripartiti come segue:
 - nella misura del 50% in base alla popolazione in età 24-36 mesi residente nel territorio regionale;
 - e nel restante 50% in base al numero di sezioni autorizzate.

Limitatamente all'anno scolastico 2013-14 i contributi statali sono ripartiti secondo l'allegata tabella che è parte integrante del presente Accordo nella quale, per quanto attiene al numero delle sezioni, si fa riferimento a quelle rilevate dal monitoraggio del Miur 2010-2011;

- c) ciascuna Regione concorre, nell'ambito delle risorse disponibili, al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell'intesa regionale di cui al precedente articolo 2;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- d) in caso di mancata sottoscrizione dell'intesa regionale, la programmazione e la gestione del servizio è rimessa alla competenza dell'Ufficio scolastico regionale;
- e) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente definito;
- f) i contributi finanziari sono erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione alla durata oraria del servizio e alla quantità di bambini frequentanti, secondo parametri definiti dalle intese regionali, di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 5

(Contributo delle famiglie)

- 1. In sede di intesa regionale vengono definiti i criteri di massima della contribuzione richiesta alle famiglie, prevedendo che essa sia contenuta, di norma, in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunali, così come previsto dall'Accordo del 14 giugno 2007.
- 2. La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti.
- 3. In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

Art. 6

(Personale educativo)

- 1. I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.
- 2. Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio (laurea in scienze dell'educazione o in scienze della formazione primaria).
- 3. Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.
- 4. La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.
- 5. Per il personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera vengono predisposte a livello regionale/interregionale specifiche forme di aggiornamento.

Art. 7

(Valutazione)

- 1. Al fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al punto 9 dell'accordo del 14 giugno 2007:





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- a) in sede nazionale, il Gruppo paritetico nazionale, quale cabina di regia del progetto, con funzioni di monitoraggio, raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, ivi compresa l'acquisizione dei dati di rendicontazione contabile, per la valutazione e la messa a regime dell'esperienza realizzata, così da poterne individuare criteri di valorizzazione per l'eventuale stabilizzazione del servizio, da effettuarsi, in ogni caso, compatibilmente con la disponibilità a regime delle risorse finanziarie;
 - b) in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;
 - c) in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. Il Comune procede alla conferma delle sezioni funzionanti sulla base della sussistenza dei requisiti essenziali. L'eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell'accordo 14.6.2007.
2. L'Ufficio scolastico regionale provvede, con verifiche a campione, al controllo del funzionamento delle sezioni primavera.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more di un intervento legislativo di stabilizzazione del servizio, il presente Accordo ha la durata di anni due ed è tacitamente confermato per un ulteriore uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziare a bilancio.
2. Dall'attuazione del presente Accordo non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

Riparto risorse statali per Sezioni primavera

	Dati per nuova tabella di riparto			
	nati 2011 (a)		sezioni 2010-11 (b)	
Abruzzo	11.601	2,13%	30	1,87%
Basilicata	4.557	0,84%	38	2,37%
Calabria	17.755	3,26%	59	3,68%
Campania	57.927	10,65%	173	10,79%
Emilia R.	41.397	7,61%	85	5,30%
Friuli VG	10.315	1,90%	40	2,49%
Lazio	52.713	9,69%	137	8,54%
Liguria	11.821	2,17%	106	6,61%
Lombardia	96.602	17,76%	266	16,58%
Marche	13.963	2,57%	25	1,56%
Molise	2.477	0,46%	51	3,18%
Piemonte	38.066	7,00%	73	4,55%
Puglia	36.802	6,77%	176	10,97%
Sardegna	13.392	2,46%	73	4,55%
Sicilia	47.547	8,74%	105	6,55%
Toscana	32.473	5,97%	64	3,99%
Umbria	7.871	1,45%	29	1,81%
Veneto	46.588	8,57%	74	4,61%
Totale	543.867	100,0%	1.604	100,0%

Nuova tabella percentuale	
Riparto 50%-50%	
	2,00%
	1,60%
	3,47%
	10,72%
	6,46%
	2,20%
	9,12%
	4,39%
	17,17%
	2,06%
	1,82%
	5,78%
	8,87%
	3,51%
	7,64%
	4,98%
	1,63%
	6,59%
	100,00%

a) = dati Istat

b) - dati monitoraggio Miur





Relazione di accompagnamento dell'Accordo
Per la stabilizzazione del sistema educativo "Sezioni primavera"

Il servizio educativo sperimentale "Sezioni primavera", previsto dalla legge n. 296/2006 come ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi e come servizio socio-educativo integrativo aggregato alle scuole dell'infanzia e degli asili nido, è arrivato al settimo anno di vita.

Si tratta di un nuovo servizio educativo, compreso nel prospettato sistema educativo integrato 0-6 anni, originato dalla criticità degli anticipi alla scuola dell'infanzia emersa nella fase di prima applicazione.

A differenza dell'istituto dell'anticipo, il nuovo servizio educativo è nato come progetto specifico dedicato, secondo criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

L'attivazione sperimentale del servizio è stata resa possibile da appositi Accordi, definiti periodicamente dalla Conferenza Unificata.

Al funzionamento di questo servizio educativo sperimentale in questi anni ha concorso prioritariamente il contributo finanziario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quello del Dipartimento delle politiche per la Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché quello della maggior parte delle Regioni e dei Comuni, attraverso le risorse strumentali e umane per la gestione diretta o in convenzione.

Nonostante l'impegno finanziario profuso, le risorse disponibili hanno consentito solo parzialmente l'espansione del servizio sul territorio.

Per le note difficoltà economiche, nel corso degli ultimi anni si è registrata una riduzione delle risorse pubbliche culminata nell'anno 2012 con l'assenza dei contributi finanziari statali, mettendo a dura prova la sopravvivenza del servizio. In alcuni territori, tuttavia, il servizio è stato assicurato dall'intervento delle Regioni e dei Comuni.

Nonostante questa fase critica, le sezioni primavera continuano ad essere oggetto di domanda da parte delle famiglie e di apprezzamento da parte degli amministratori locali, soprattutto nei territori privi o gravemente carenti di strutture di servizio per la primissima infanzia, in quanto esse, aggregate a scuole dell'infanzia o ad asili nido, consentono di ottimizzare le risorse strutturali già disponibili, riducendo i costi del servizio educativo e il correlato contributo delle famiglie.

Unitamente alle scuole dell'infanzia e agli asili nido, le sezioni primavera concorrono, quindi, a soddisfare la crescente richiesta di servizi socio-educativi per l'infanzia, favorendo anche l'occupazione femminile e contribuendo altresì a conseguire l'obiettivo fissato dall'Unione europea del 33% di bambini 0-3 anni accolti nei servizi educativi per la primissima infanzia.

Un recente monitoraggio svolto dal Miur ha messo in luce la validità del nuovo servizio che, nella prospettiva del sistema integrato 0 – 6 anni, si colloca in una fascia intermedia tra nidi e scuole dell'infanzia, rappresentando una esperienza di qualità pedagogica, flessibile ed originale nelle soluzioni organizzative.

Il monitoraggio ha rilevato che attualmente fruiscono del servizio circa 25 mila bambini accolti nelle oltre 1.600 sezioni primavera autorizzate e finanziate con contributo pubblico. In tali sezioni operano oltre 4mila unità di personale, impegnato nelle attività educative e nei relativi servizi di supporto.

Per l'elevata domanda di servizio sono state attivate sul territorio, ancorché non formalmente registrate e finanziate, ulteriori sezioni primavera che ospitano, secondo una stima attendibile, altri 10-15 mila bambini. Si può ritenere, quindi, che attualmente, in servizi finanziati e non, vi siano circa 35-40 mila bambini che fruiscono del servizio educativo sperimentale delle sezioni primavera.

In occasione delle selezioni annuali dei progetti sperimentali da finanziare, in molti territori, soprattutto delle aree meridionali, sono state rilevate numerose richieste di gestori privati e pubblici che sono rimaste escluse dal contributo finanziario per la ristrettezza delle risorse disponibili. Tutto ciò attesta un potenziale di servizio derivante da una forte domanda delle famiglie che cercano, pur nella contingenza attuale di crisi sociale ed economica, una risposta di sostegno per la cura, l'assistenza e l'educazione dei minori, a condizione che i costi di accesso siano contenuti e pertanto sostenibili.

Il monitoraggio sopra richiamato ha messo in evidenza potenzialità, esiti positivi e criticità delle esperienze, confermandone comunque l'utilità sia in termini di risposta ad un bisogno del territorio che di intervento pedagogico educativo funzionalmente più qualificato dell'anticipo di iscrizione previsto dall'ordinamento dell'infanzia.

Il monitoraggio ha confermato come il modello della Sezione Primavera risulti idoneo a coprire i vasti territori extraurbani presenti nel nostro Paese, in cui l'insediamento umano è articolato in Comuni di piccole dimensioni.

Tutto ciò avvalorava sicuramente l'esigenza di dover superare l'attuale fase sperimentale delle sezioni primavera nella prospettiva di realizzare, a breve, l'obiettivo inderogabile di potenziarle, diffonderle sul territorio e stabilizzarle, conferendo loro dignità di sistema integrativo all'interno dell'attuale quadro ordinamentale dei servizi 0-6 anni.

Pertanto, dopo sette anni di sperimentazione, con una domanda diffusa di servizio che incalza, diventa assolutamente necessario uscire da questa fase precaria e provvisoria, pervenendo alla stabilizzazione del servizio, valorizzando le numerose buone pratiche emerse e sviluppando al meglio le potenzialità rilevate.

Stabilizzare il servizio significa assicurarne l'indispensabile sostegno finanziario e consentirne la necessaria diffusione sul territorio, al fine di sostenerne lo sviluppo in termini quantitativi e qualitativi.

Un servizio sperimentale che si fa sistema richiede uno specifico intervento legislativo che, come leva strategica e nella prospettiva di un sistema integrato dei servizi per l'infanzia 0 – 6 anni, potrebbe contribuire a favorire i processi di sviluppo sociale ed economico del Paese, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dalla crisi.

La Conferenza Unificata, convinta di tale scelta, chiede alle forze politiche di condividere siffatto obiettivo e di tradurlo quanto prima in norma di legge.

Roma, 1° agosto 2013





**AUDIZIONE VII COMMISSIONE
Senato della Repubblica**

**DISEGNO DI LEGGE N. 1260 “Sistema integrato di educazione e
istruzione 0-6 anni”**

Roma, 8 aprile 2014

Signor Presidente, onorevoli componenti della VII Commissione, vorrei innanzitutto esprimere a nome dell'ANCI e mio personale un sentito ringraziamento per l'opportunità che ci viene data di poter rappresentare le nostre osservazioni e considerazioni sul disegno di legge relativo al sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione.

Un provvedimento che l'ANCI condivide nei principi e nelle finalità e che considera molto importante, soprattutto in riferimento al contesto economico-sociale in cui si trova il nostro Paese, che sta mettendo in seria difficoltà anche il mantenimento di servizi fondamentali come quelli che si rivolgono alla prima infanzia.

Su questo importante tema accogliamo con favore le recenti dichiarazioni, nell'ambito della presentazione delle linee programmatiche, del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Prof.ssa Stefania Giannini, che nel ricordare che tutti gli studi dimostrano che la dispersione si combatte a partire dai nidi d'infanzia, pone l'accento "sulla necessità di prevedere adeguate risorse sui più piccoli, ampliando l'offerta formativa che vede oggi disparità inaccettabili tra le diverse aree del Paese. Da servizio a domanda individuale questo segmento deve essere trasformato in diritto educativo delle bambine e dei bambini. A tal fine i Comuni non devono essere lasciati soli e deve essere applicato appieno il principio di sussidiarietà".

L'esigibilità del diritto delle bambine e dei bambini all'educazione è minacciata dalla crisi economica, che si ripercuote sia sulle risorse delle famiglie, che riducono la domanda di servizi educativi, che sulla capacità dei soggetti gestori, pubblici e privati di garantire un'offerta educativa di qualità.

La recessione, che ha colpito quasi tutti i paesi avanzati a partire dal 2008-09, è stata, infatti, nel nostro Paese più profonda che altrove. L'Italia ha subito, più delle altri grandi economie europee, l'impatto negativo della crisi economica.

Proprio in un contesto così delicato è necessario uno sforzo straordinario, che riconosca le politiche educative centrali non solo in una prospettiva di crescita, ma anche come potente strumento di lotta contro le disuguaglianze e di promozione delle pari opportunità e di inclusione sociale.

La Commissione europea ha recentemente sottolineato l'importanza di garantire a tutti i bambini, fin dalla prima infanzia, l'accesso a servizi educativi inclusivi e di alta qualità, affinché le differenze nello status socio-economico delle famiglie non si riflettano nelle esperienze dei bambini nei primi fondamentali anni di vita.

La situazione nel nostro Paese per quanto riguarda i servizi educativi rivolti all'infanzia è, però, molto critica.

Vi è un fortissimo squilibrio tra i territori in ordine alla quantità e alla qualità dei servizi educativi che si rivolgono ai bambini da zero a tre anni, la cui programmazione e regolamentazione è affidata alle Regioni e le cui spese ricadono quasi interamente sui bilanci dei Comuni, su cui oggi gravano gli effetti delle manovre finanziarie e i numerosi vincoli sulla spesa di personale.

Ma vi sono anche forti differenze tra le diverse aree del Paese nella diffusione della scuola d'infanzia e nell'assetto organizzativo: mentre a livello nazionale lo Stato garantisce il 60% dell'offerta, vi sono realtà del centro nord del Paese in cui l'impegno dello Stato è marginale e la scuola d'infanzia è in prevalenza garantita dagli enti locali e dai privati.

La grande variabilità che la quota di scuole statali presenta nel Paese assume oggi un carattere particolare per lo stato di vera e propria emergenza che le scuole d'infanzia del comparto non statale stanno vivendo.

Complessivamente le scuole d'infanzia paritarie, comunali e private, soffrono una condizione strutturale di perdurante incertezza relativa all'entità e alle modalità di erogazione annuale dei contributi ministeriali previsti dalla legge di parità.

Tali contributi dal 2000 ad oggi risultano ancora sostanzialmente invariati, con una tendenza al ribasso più marcata negli ultimi anni, e non sono proporzionali all'andamento del numero delle scuole e delle sezioni riconosciute come paritarie, per cui se aumentano i destinatari diminuiscono i contributi unitari per scuola.

Inoltre, le scuole gestite dai Comuni, che sul piano ordinamentale sono equiparate a scuole paritarie private, anche rispetto ai contributi ministeriali, devono fare i conti con gli effetti delle manovre finanziarie sui bilanci dei Comuni e con i numerosi vincoli in materia di personale a cui sono sottoposte tutte le amministrazioni pubbliche.

Le ricadute di questi processi rischiano concretamente di determinare per le scuole paritarie private l'aumento generalizzato delle tariffe e in non pochi casi la chiusura del servizio; per le scuole comunali una riduzione dell'offerta o l'esternalizzazione verso soggetti privati.

In alcune parti del Paese la situazione è resa ancor più complessa da una domanda di scuola in aumento che, quindi, richiederebbe un aumento dell'offerta talvolta proprio in quei territori in cui l'offerta di scuola d'infanzia statale è minoritaria.

Oggi i Comuni, anche quelli che tradizionalmente hanno investito nell'infanzia e nell'educazione, hanno forti difficoltà a garantire la quantità e la qualità dei servizi educativi per l'infanzia.

La riduzione delle risorse a disposizione dei Comuni, i vincoli del patto di stabilità interno e un complesso quadro normativo in materia di personale hanno messo seriamente in pericolo non solo lo sviluppo ma la tenuta stessa del sistema dei servizi all'infanzia, anche laddove si era già raggiunto l'obiettivo di generalizzazione della scuola d'infanzia e l'offerta di servizi per la prima infanzia aveva già raggiunto e in alcuni casi superato, gli obiettivi europei di dare risposta ad almeno un terzo dell'utenza potenziale.

Nonostante queste difficoltà molti Comuni, non solo continuano a sostenere le scuole paritarie private, destinando loro attraverso convenzioni risorse proprie per garantire un servizio educativo di qualità a tutti i bambini e bambine del territorio, ma come risulta anche dall'indagine effettuata dall'ANCI a luglio, destinano ulteriori risorse del proprio bilancio per qualificare e sostenere le scuole dell'infanzia statali provvedendo, a seconda delle situazioni, al completamento di sezioni antimeridiane, al prolungamento orario, all'integrazione dei progetti formativi, al coordinamento pedagogico, alla formazione del personale ad integrare il personale ausiliario.

Le oggettive difficoltà in cui si trovano a operare i Comuni comporteranno un arretramento rispetto ai traguardi europei sia in riferimento ai nidi che alle scuole d'infanzia e alla qualità dell'intero sistema. La possibile chiusura di scuole paritarie, gestite da enti locali o da altri enti, avrà comunque pesanti ripercussioni nel bilancio dello Stato, che sarà chiamato ad intervenire direttamente. Già oggi, del resto, in alcune aree del Paese le scuole statali e paritarie non riescono più complessivamente a rispondere alla domanda di scuola d'infanzia che resta così in parte inevasa e anche in territori in cui il servizio era oramai rivolto alla totalità dei bambini in età si sta verificando il fenomeno delle liste di attesa.

Va riconosciuto e sostenuto il valore dell'impegno dei Comuni nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole d'infanzia, ma anche il loro importante ruolo per la qualità dell'intero sistema integrato. I Comuni devono essere sostenuti nella funzione di governo del sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni e per questo servono risorse e un impegno forte e stabile da parte dello Stato.

Serve un riassetto dell'intero sistema che consenta di sostenere in termini di qualità e quantità l'offerta di servizi per la prima infanzia e di scuola in tutto il territorio nazionale, che tenga conto e sostenga, però, le specificità dei diversi territori, che nel tempo hanno consolidato modelli differenti di integrazione tra scuola statale e paritaria e che riconosca il valore del modello integrato quale strumento per garantire il diritto a servizi educativi e scolastici di qualità.

E' in questa prospettiva che si muove il disegno di legge n. 1260.

L'ANCI condivide la visione culturale che sottende al disegno: la natura educativa del nido e la scelta dell'ottica "zerosei" che, riconoscendo l'unitarietà del percorso educativo da zero a sei anni, ridisegna in questa prospettiva il sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia e ne affida le competenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che andrà supportato a livello tecnico nella delicata fase di avvio della riforma contenuta nel ddl.

L'ANCI accoglie con favore la definizione di livelli delle prestazioni e di standard di qualità, che devono caratterizzare ovunque l'offerta educativa e formativa per i bambini da zero a sei anni.

L'ANCI, come ha sostenuto in più occasioni, ritiene necessario escludere dai vincoli del patto di stabilità della spesa corrente e d'investimento i servizi per l'infanzia, per poter assumere il personale necessario al funzionamento dei servizi a gestione diretta e per l'edilizia scolastica. Ritiene inoltre opportuno che la spesa di personale necessaria per la gestione diretta dei servizi educativi possa derogare dal complesso sistema di vincoli sulla spesa di personale a cui devono sottostare le pubbliche amministrazioni.

Occorre, a questo proposito, ricordare anche che diversi sono i Comuni che hanno scelto di gestire i servizi all'infanzia con Aziende speciali e Istituzioni. Con l'entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014), anche tali Aziende e Istituzioni, finora opportunamente escluse dai vincoli del patto di stabilità, sono state inserite tra gli Enti destinatari degli stessi. Ovviamente questo sta determinando grosse difficoltà a questi Comuni nell'erogazione dei servizi; trattandosi, infatti, di servizi e attività ad alto impiego di capitale umano, gli stringenti limiti sulle assunzioni e sulle spese di personale non consentono di assumere e/o sostituire il personale necessario a garantire gli standard minimi di qualità.

Nell'ambito del ddl sarebbe, inoltre, utile prevedere un'interazione con le azioni di sostegno all'ampliamento dei servizi per l'infanzia che oggi sono finanziati con i fondi destinati al PAC, che non siano interventi limitati nel tempo ma che abbiano la caratteristica della continuità.

L'ANCI ritiene assolutamente prioritario, non solo un piano straordinario per un progressivo riequilibrio territoriale dei servizi all'infanzia, ma che siano ridisegnati i meccanismi di finanziamento pubblico che vedano una equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi alla prima infanzia e per le scuole d'infanzia, nella forma prevista dalla L.n. 62/2000: scuola statale, paritaria comunale e paritaria privata. Il tema delle risorse è davvero cruciale per la tenuta stessa del sistema anche laddove i Comuni hanno fino ad ora investito risorse sull'infanzia e sull'educazione.

Per assicurare i livelli essenziali dei servizi per l'infanzia, l'ANCI ritiene fondamentale che lo Stato garantisca un cofinanziamento alle spese complessive del sistema con trasferimenti diretti ai Comuni o attraverso la gestione diretta di una quota delle scuole d'infanzia. Solo con tali rassicurazioni si potrà valutare l'eventualità di un tetto alla compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.

La duplice modalità di impegno dello Stato nel comparto della scuola d'infanzia consente di riconoscere e valorizzare i diversi modelli territoriali di integrazione tra scuola statale, paritaria comunale e paritaria privata.

Naturalmente il testo, necessita, secondo l'ANCI di ulteriori approfondimenti e revisioni solo per citare alcuni esempi, andrà meglio chiarito che i livelli essenziali delle prestazioni non devono solo essere raggiunti ma assicurati da parte dello Stato; va prevista una rivisitazione delle voci da inserire nel successivo regolamento da emanare, così come delle funzioni da assegnare a Regioni ed enti locali o ancora della parte dove si prevede che i Comuni assicurino mezzi di trasporto appositamente predisposti per tutti i bambini, che in considerazione dell'età, dei relativi vincoli per i mezzi di trasporto e del personale necessario, porrebbe i Comuni di fronte ad uno sforzo economico e di gestione impossibile da sostenere.

L'ANCI si riserva pertanto di sottoporre nei prossimi giorni all'attenzione della relatrice al ddl e a tutta la VII Commissione emendamenti puntuali al testo presentato.

Proposta di legge n. 65

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali

Documento ANCI per audizione Camera dei Deputati
con riferimento all'Art. 9 (Istituti scolastici)


La scuola dei piccoli Comuni e dei Comuni compresi nei territori montani e rurali rappresenta non solo una ricchezza umana, ma anche una risorsa culturale da tutelare e valorizzare. Non si deve dimenticare, infatti, che uno tra i punti di forza delle realtà più piccole è rappresentato dalla qualità del servizio scolastico.

Nelle aree del “disagio insediativo” la scuola lega fortemente la comunità locale con l'habitat naturale, aspetto che purtroppo è precluso alle scuole di città e periferie urbane. Questo permette lo sviluppo del senso di identità collettivo in un ambiente ecologicamente privilegiato e pone le basi per la tutela della cultura, della storia e delle tradizioni locali.

Il binomio Comune-scuola, che rappresenta le istituzioni più vicine ai cittadini e ne determina una rapida crescita in termini politici e culturali, deve però essere affrontato con logiche adeguate e risolutive rispetto ai bisogni delle comunità locali. Innanzitutto, riconoscendo alla scuola dei piccoli Comuni e dei Comuni compresi nei territori montani e rurali il ruolo di presidio culturale, occorre far sì che si assicuri la continuità educativa e che si garantisca un'istruzione di livello, ma è anche necessario investire nella formazione degli insegnanti e favorire l'innovazione educativa e didattica al fine di garantire un insegnamento di qualità ed adeguate condizioni per l'innovazione didattica.

Per salvaguardare le scuole nelle aree del “disagio insediativo” occorre intervenire con una metodologia che tenga conto degli aspetti finanziari ma anche di una strategia di tutela e di valorizzazione delle popolazioni sui territori definiti marginali, ma di grande importanza in merito alla gestione delle risorse naturali, alla qualità territoriale e alla coesione sociale.

Secondo l'ANCI le misure contenute nella proposta di legge risultano però insufficienti per consolidare e sviluppare la qualità dell'offerta didattica nelle istituzioni scolastiche insitenti nei piccoli Comuni e nelle aree montane e svantaggiate. Per garantire alle persone standard di vita adeguati in situazioni di marginalità territoriale **servono dunque proposte concrete e soluzioni operative essenziali, ma servono anche progetti innovativi** volti a superare le sofferenze di organico nelle piccole scuole nell'ottica di sostenere, potenziare e valorizzare questi presidi educativi strettamente legati al loro territorio.



C. 65 Realacci

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali

Art. 10

Istituti scolastici

Al comma 1 dopo la parola “le regioni” sostituire “o *gli enti locali d’intesa con le regioni interessate*” con le seguenti “*d’intesa con gli enti locali interessati*”.

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere la seguente frase: “*Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L’organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell’arco di almeno tre anni consecutivi*”.

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere la seguente frase: “*Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, art. 10 del DPR 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all’articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni*”.

Al comma 2, alla fine del periodo aggiungere la seguente frase: “*Il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l’acquisto di suddidi didattici e per l’installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali*”.

Al comma 3 dopo le parole “dei comuni montani” aggiungere “*di cui all’elenco ISTAT*”.

Motivazione

La scuola dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali rappresenta una ricchezza umana e una risorsa culturale da tutelare e valorizzare. Il binomio Comune-scuola deve però essere affrontato con logiche adeguate e risolutive rispetto ai bisogni delle comunità locali e con le necessarie risorse strumentali ed economiche. Per riconoscere alla scuola dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali il ruolo di presidio culturale è necessario assicurare la continuità educativa e garantire un’istruzione di livello. Le misure contenute nella proposta di legge in esame risultano però insufficienti per consolidare e sviluppare la qualità dell’offerta didattica nelle aree del “disagio insediativo”, sono dunque necessarie adeguate risorse economiche e progetti che favoriscano l’innovazione educativa e didattica al fine di garantire un insegnamento di qualità.

RIPARTIZIONE € 5.000.000 A FAVORE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

ISTITUZIONI	Quota uguale per tutte le istituzioni	RIPARTIZIONE CON CRITERI	TOTALE RIPARTIZIONE
ANCONA	125.000,00	40.721,06	165.721,06
AOSTA	125.000,00	119.677,86	244.677,86
BERGAMO	125.000,00	121.926,41	246.926,41
CALTANISSETTA	125.000,00	200.005,72	325.005,72
CATANIA	125.000,00	358.857,77	483.857,77
CREMONA	125.000,00	43.204,17	168.204,17
GALLARATE (VA)	125.000,00	44.529,49	169.529,49
LIVORNO	125.000,00	145.724,77	270.724,77
LUCCA	125.000,00	114.073,74	239.073,74
MODENA	125.000,00	138.744,51	263.744,51
NOCERA TERINESE	125.000,00	135.682,18	260.682,18
PAVIA	125.000,00	110.469,39	235.469,39
RAVENNA	125.000,00	70.500,80	195.500,80
REGGIO EMILIA	125.000,00	157.012,53	282.012,53
RIBERA	125.000,00	66.485,65	191.485,65
RIMINI	125.000,00	54.646,81	179.646,81
SIENA	125.000,00	87.051,06	212.051,06
TARANTO	125.000,00	210.671,75	335.671,75
TERAMO	125.000,00	167.882,20	292.882,20
TERNI	125.000,00	112.132,13	237.132,13
totale	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00

(Riparto MIUR Aprile 2014)



**AUDIZIONE PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA VII COMMISSIONE ISTRUZIONE
PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**DISEGNO DI LEGGE N. 322 RECANTE
“NORME PER LA STATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI”
E CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)**

ROMA, 30 SETTEMBRE 2014

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 508/99 *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, gli Istituti musicali pareggiati (IMP) sono stati trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM), dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e ricerca nel settore artistico e musicale.

Gli Istituti Superiori di Studi Musicali rappresentano un patrimonio culturale e una importante risorsa per il nostro Paese che va salvaguardata e tutelata; un prestigio nazionale che rischiamo di perdere se non si interviene al più presto con soluzioni definitive e con strategie di riordino che rispondano agli obiettivi di efficienza, qualità e risparmio.

Come previsto dai regolamenti attuativi della legge n. 508/99 gli Istituti sono stati equiparati ai Conservatori statali, l'unica differenza è legata alla provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati dagli Enti locali, i secondi direttamente dallo Stato, dunque i costi del personale di questi Istituti, docente e non docente, e la gestione delle strutture ricadono per la quasi totalità sui bilanci dei Comuni in cui hanno sede.

La spesa annua sostenuta dagli Enti locali per gli ISSM ammonta a circa 39 milioni di euro e costituisce il 2% della loro spesa corrente complessiva, assorbendo il 3% delle entrate tributarie.

Purtroppo, la pesante situazione economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, hanno messo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che, in alcuni casi, hanno rischiato e continuano a rischiare la chiusura.

Ventuno Istituti, frequentati da circa 7500 allievi e dove operano 800 tra docenti e personale non docente, sono a rischio soppressione con evidenti gravissimi danni agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti ed al personale, ai Comuni, con ricadute inevitabili anche sui territori dove questi Istituti hanno sede.

A seguito delle reiterate richieste avanzate dall'ANCI, il Governo, con la L. 8 novembre 2013 n. 128, ha destinato per il 2014, 5 milioni di euro ai Comuni sedi di tali istituti. L'ANCI ha accolto favorevolmente tale impegno ma risulta del tutto evidente che tale finanziamento dovrà essere previsto e possibilmente incrementato anche per il prossimo

anno accademico e per il periodo di transizione necessario per l'avvio del percorso di statizzazione.

L'ANCI, insieme all' UPI e alle Regioni, ha più volte avanzato negli anni passati la richiesta di costituire tavoli tecnici con i rappresentanti delle diverse amministrazioni al fine di lavorare all'individuazione di soluzioni condivise con l'obiettivo di perseguire organicamente la qualificazione e l'efficientamento complessivo del settore dell'Alta formazione musicale, sia dei Conservatori che degli Istituti superiori di studi musicali.

Negli anni passati alcuni Ministri hanno accolto tale richiesta dando seguito a tavoli di lavoro. L'ultimo in ordine di tempo, è stato istituito con decreto del Ministro Maria Chiara Carrozza, composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'ANCI, con l'obiettivo di individuare le problematiche concernenti il processo di trasformazione degli istituti superiori di studi musicali e coreutici e delle connesse implicazioni organizzative e finanziarie, tavolo che però non ha concluso il suo lavoro.

Stante pertanto la perdurante e sempre più critica situazione finanziaria in cui versano gli enti locali e di conseguenza gli istituti musicali, l'ANCI ritiene quanto mai opportuno avviare un percorso condiviso di statizzazione che dia garanzie agli enti locali dal punto di vista del passaggio del personale allo Stato in tempi certi, al personale docente e non docente, e che consenta contestualmente e in maniera proporzionale la riduzione degli oneri fino ad oggi sostenuti dagli enti locali. Il tutto assicurando una adeguata presenza territoriale delle istituzioni AFAM che garantisca razionalizzazione e funzionalità istituzionale, formativa ed economica, ed alti livelli qualitativi.

Entrando nel merito dei tre disegni di legge oggetto dell'audizione che offrono soluzioni diverse rispetto al processo di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati, si segnala la mancanza previsione di un ruolo attivo da parte dell'ANCI nei processi di statizzazione attraverso le apposite convenzioni tra il MIUR e gli enti finanziatori degli Istituti esistenti, che invece riteniamo debba essere prevista.

Si fa inoltre notare che nei testi si fa sempre riferimento al personale AFAM, laddove, in taluni casi - ad esempio, Livorno - il personale non docente è ancora inquadrato nel comparto contrattuale Regioni/Autonomie Locali e, quindi, si pone un problema di reinquadramento o, in subordine, di assorbimento da parte degli EE.LL.

Sarebbe infine auspicabile da parte del Governo un contributo finanziario almeno nella fase iniziale del percorso di statizzazione che consenta di dare avvio con maggior impulso a tale riforma.

Osservazioni al disegno di legge n. 322 *Norme per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

Questo disegno di legge, prevede la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati come istituzioni autonome o sedi distaccate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio. Tempi e modalità della statizzazione sono stabiliti in base ad apposite convenzioni tra il ministero dell'Istruzione e gli enti finanziatori degli Istituti. La statizzazione, che avviene su richiesta degli Istituti interessati, non prevede maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andando in questo modo a ridurre le spese ormai insostenibili che gravano sui bilanci degli Enti locali..

Prevede inoltre che il personale docente amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato venga posto in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono disponibili. Tecnicamente si definiscono in sovrannumero i docenti di ruolo che non hanno una cattedra, mentre, nello specifico, i docenti hanno la cattedra e la sede, ma sarebbero in attesa del riconoscimento del ruolo statale. Sarebbe dunque meglio eliminare l'espressione "in sovrannumero" che invece sembra riferirsi alla chiusura di una classe e al ricollocamento sui posti disponibili dei Conservatori.

Particolare importanza assume la definizione della pianta organica, che, al momento della riforma, deve essere quella determinata dalla somma delle cattedre dei Conservatori e degli Istituti Musicali ex Pareggiati: questa pianta organica dovrebbe essere il dato di partenza per la successiva razionalizzazione del sistema.

Osservazioni al disegno di legge n. 934 *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

Questo disegno di legge dispone, entro sei mesi, la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati, sulla base di una convenzione tra il ministero dell'Istruzione e gli attuali enti finanziatori. Positiva la previsione che la convenzione definisca le modalità, i tempi e le procedure per il subentro dello Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo agli Istituti statizzati, nonché la definizione di status degli istituti superiori musicali autonomi o la trasformazione in sede decentrata in base ad una serie di requisiti, che comunque andranno meglio definiti e concordati. E' inoltre previsto l'inquadramento nei

ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato.

Il processo di statizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato né un incremento della pianta organica statale, condizioni queste che potrebbero allungare di molto i tempi per l'attuazione della statizzazione se non addirittura comprometterne la realizzazione. Infatti, il presente disegno di legge ha come presupposto la razionalizzazione e il riordino del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che risponda a criteri di efficienza, qualità e risparmio, e prevede che, con la statizzazione, il passaggio del personale docente e non docente degli ex IPM avvenga attraverso l'inquadramento in sovrannumero dei ruoli dello Stato, con assorbimento sui posti disponibili a seguito delle cessazioni del servizio entro i limiti dell'attuale pianta organica dello Stato.

Il disegno di legge prevede inoltre che il trasferimento dall'ente locale finanziatore allo Stato relativo alla spesa del personale deve essere attuato in un quadriennio dalla data dell'entrata in vigore della legge.

Nel merito delle convenzioni siglate dal ministero e dagli enti finanziatori, si prevede il mantenimento dell'autonomia degli Istituti e la garanzia di concessione dell'immobile in comodato d'uso gratuito per una durata minima di 99 anni, mentre resta in capo agli Enti locali l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. A tal proposito sarebbe difficile prevedere il mantenimento degli Enti locali delle spese di funzionamento dell'Istituto senza incorrere in probabili rilievi da parte della Corte dei Conti e appare di difficile sostenibilità per gli enti locali che continuerebbero a sostenere oneri ingiustificati ma anche ipotizzare la concessione dell'immobile ad uso gratuito.

Osservazioni al disegno di legge n. 972 Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati


Il disegno di legge in oggetto si pone l'obiettivo di affrontare la questione della statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e soprattutto del loro finanziamento. In particolare, per quanto riguarda l'onere finanziario, propone di mettere a carico dello Stato le spese relative all'attività di stampo accademico, mentre dovrebbero permanere a carico degli Enti locali le spese relative ai corsi di formazione musicale di base.

In effetti quella introdotta dal disegno di legge sarebbe una ipotesi piuttosto penalizzante per gli Enti locali: l'espressa previsione del permanere a carico degli Enti locali delle spese sostenute per i corsi di formazione rischia infatti di sminuire l'offerta didattica complessiva degli Istituti ed è anche di difficile attuazione. Infatti, non si tiene in debita

considerazione che dopo la riforma Gelmini la formazione musicale e coreutica di base è, o dovrebbe essere svolta dai relativi Licei, quindi a carico del ministero.

Ma a nostro avviso ancora più penalizzante per gli enti locali la previsione contenuta all'art. 3 che prevede la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese sostenute dagli stessi nell'anno precedente quello dell'effettivo trasferimento del personale. Si tratterebbe di una statizzazione che gli enti locali continuerebbero a sostenere economicamente.

IL SEGRETARIO GENERALE



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Prot. 166/SG/VN/SG/ml

Roma, 20 ottobre 2014

Gentile Sottosegretario,

abbiamo appreso informalmente che un gruppo ristretto composto da esperti e da componenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato incaricato di realizzare un Rapporto con l'obiettivo di individuare lo sviluppo futuro dell'AFAM, l'Istituto dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

Il cantiere AFAM sarà attivato da subito attraverso la predisposizione di un documento che sarà oggetto di audizioni con diversi interlocutori esterni.

Si tratta sicuramente di una iniziativa ambiziosa e di indubbio valore che però non vede il coinvolgimento dell'ANCI né tra i componenti del gruppo né tra i soggetti che saranno auditi successivamente.

Eppure sono 20 i Comuni sedi di Istituti superiori di studi musicali, per un totale di circa 7500 allievi e di 800 operatori tra docenti e personale non docente, equiparati dalla L.n.508/99 ai Conservatori statali in tutto tranne che per la provenienza dei finanziamenti.

L'ANCI, nel corso degli anni, ha sempre manifestato la propria disponibilità a ragionare su una strategia di riordino dell'intero sistema, che comprende sia i Conservatori che gli Istituti superiori di studi musicali, improntato a criteri di efficienza, qualità e risparmio.

Siamo certi, infatti, che non si possa prescindere, nella ridefinizione dell'intero settore, dal prezioso contributo che i Comuni possono offrire su un tema che ci ha sempre visti interlocutori attivi e propositivi.

Siamo pertanto a chiederLe, gentile Sottosegretario, il pieno coinvolgimento dell'ANCI che, al pari degli altri soggetti individuati, saprà garantire all'operazione tutta l'attenzione e l'impegno che merita.

Fiduciosi dell'attenzione che vorrà riservare alla presente, Le invio i più cordiali saluti.


Veronica Nicotra

Sen. Angela D'Onghia
Sottosegretario
Ministero Istruzione, Università e Ricerca


e p.c. Dott. Alessandro Fusacchia
Capo di Gabinetto
Ministro Istruzione, Università e Ricerca



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005456 P-4.23.2.2
del 17/12/2013



Codice sito: 4.2/2013/8

e, p.c.:

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
ROMA
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
- Gabinetto
ROMA
(uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
ROMA
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
C/o CINSEDO
ROMA
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)
LORO SEDI

Oggetto: Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: "Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 dicembre 2012 (rep. Atti n. 152/CU).

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 5 dicembre 2013, in merito al documento recante: "Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente" indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il predetto accordo sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it con il codice sito: 4.2/2013/8.

Il Segretario
Roberto G. Marino

HP.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: "Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente".

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 136/CU del 5 dicembre 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 5 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente, sancito da questa Conferenza nella seduta del 20 dicembre 2012 (rep.atti n. 152/CU);

VISTO l'articolo 3 di detto accordo del 20 dicembre 2012 (rep. Atti n. 152/CU) il quale prevede la costituzione a livello nazionale, presso la sede di questa Conferenza, di un Gruppo di lavoro interistituzionale sull'orientamento permanente, composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, con funzioni di elaborazione di Linee di indirizzo generale e di proposte per la individuazione di standard minimi dei servizi di orientamento e di definizione di strumenti di monitoraggio relativi all'attuazione delle politiche e degli interventi di orientamento;

CONSIDERATO che il predetto Gruppo di lavoro si è insediato nella riunione convocata, il 28 maggio 2013, nel corso della quale si è convenuto di procedere all'avvio dei lavori con le indicazioni contenute nell'accordo stesso e in coerenza con quanto si intende definire a livello nazionale e con l'Accordo di partenariato con l'Unione Europea per la programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO altresì che, nel corso della riunione, dopo aver esaminato un documento di prime riflessioni per una proposta di linee guida nazionali sull'orientamento presentato dalle Regioni, si è convenuto di convocare il Gruppo di lavoro per il successivo 11 giugno 2013;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto emerso nella riunione tecnica tenutasi in data 11 giugno 2013, è stata elaborata una prima bozza di linee guida nazionali, quale strumento operativo per condividere i processi decisionali delle politiche di orientamento, nel rispetto delle competenze e della collaborazione interistituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso delle successive riunioni tecniche del 10 luglio 2013 e del 22 ottobre 2013, sono stati esaminati i vari contributi di modifica e di integrazione al documento iniziale formulati dai rappresentanti delle componenti presenti nel gruppo di lavoro;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nella conclusiva riunione del 18 novembre 2013, sono stati convenuti ulteriori perfezionamenti e, quindi, approvati i contenuti del documento da sottoporre alla Conferenza ai fini del perfezionamento di un accordo;

CONSIDERATO che il testo finale del documento in argomento è stato diramato, il 22 novembre 2013, ai Ministeri interessati, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo sul documento diramato il 22 novembre 2013;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante: "Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente", diramato il 22 novembre 2013, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

HP.

***[LINEE GUIDA NAZIONALI
SULL'ORIENTAMENTO]***



Sommario

Premessa	2
A) LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO	4
1) Diritto all'orientamento	4
2) Le Funzioni dell'orientamento	5
3) La <i>Governance</i> multilivello	6
B) OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI OPERATIVE	8
1) Contrastare il disagio formativo	8
2) Favorire e sostenere l'occupabilità	9
3) Promuovere l'inclusione sociale	10
NOTA DI CONTESTO	11



Premessa

L'orientamento permanente riveste un ruolo chiave nelle strategie di istruzione e formazione avviate a partire dal 2000 a livello europeo dal Processo di Lisbona. Le indicazioni europee contenute nella Risoluzione del Consiglio del 2008 "Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente" rilevano come siano necessari costanti sforzi per fornire servizi di orientamento di migliore qualità, offrire un accesso più equo orientato alle aspirazioni e alle esigenze dei cittadini, coordinare e costruire partenariati tra le offerte di servizi esistenti. Sulla scorta di tali indicazioni, le Comunità locali devono tendere a:

- favorire l'acquisizione della capacità di orientamento nell'arco della vita;
- facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento;
- rafforzare la garanzia di qualità dei servizi di orientamento;
- incoraggiare il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a livello nazionale, regionale e locale.

Il documento invita altresì gli Stati a rafforzare il ruolo dell'orientamento nell'ambito delle strategie nazionali di apprendimento permanente.

A livello nazionale, questa esigenza è colmata dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente approvato il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Unificata, e finalizzato a promuovere e condividere una strategia nazionale di Orientamento permanente nel campo dell'educazione, della formazione professionale e dell'occupazione. L'Accordo rappresenta una dichiarazione di intenti con cui le parti si impegnano ad assicurare sul territorio l'integrazione dei servizi al cittadino finalizzati alla ricostruzione e documentazione di esperienze e apprendimenti, a rendere più efficaci gli interventi anche attraverso lo sviluppo e l'ottimizzazione dei fabbisogni professionali e di competenze, ad assicurare l'orientamento permanente e a potenziare le azioni dei sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro.

Lo scenario nel quale si sta dando attuazione agli intendimenti dell'Accordo è quello rappresentato dall'attuale legge n. 92 del 28 giugno 2012 sul mercato del lavoro, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", in cui ai commi 51-68 dell'articolo 4 sono stabilite le norme generali in tema di apprendimento permanente con l'obiettivo di definire il diritto di ogni persona all'apprendimento in ogni fase della vita, nell'ambito di un sistema integrato che permetta il collegamento con le strategie per la crescita economica, per l'accesso al lavoro dei giovani, per la riforma del welfare, per l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. Giova ricordare che il comma 55 prevede la costruzione, in modo condiviso con le Regioni e le autonomie locali, di "reti territoriali" e nel comma 56 lettera a) si esplicita che alla realizzazione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali concorrono anche le università.

Il quadro di contesto è altresì arricchito dal dibattito nazionale che si sta svolgendo sia attorno alla definizione dell'Accordo di Partenariato per la gestione dei fondi strutturali del periodo 2014-2020, in cui l'orientamento assume una dimensione trasversale ai tre Obiettivi tematici n° 8 *Occupazione*,



n° 9 *Inclusione* e n° 10 *Istruzione e Formazione*, sia attorno alla *Raccomandazione del Consiglio del 23 aprile 2013 sulla "Garanzia Giovani"* ed alla connessa discussione sulla centralità della rete degli operatori chiamati ad erogare sempre più servizi di orientamento su gruppi target diversi tra loro.

Per la realizzazione delle finalità dell'Accordo concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente, lo stesso individua una struttura di coordinamento rappresentata Gruppo di Lavoro Interistituzionale sull'orientamento permanente, il quale ha, tra i suoi compiti, anche quello di elaborare Linee Guida nazionali in materia di orientamento e l'elaborazione di una proposta per l'individuazione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori dell'orientamento.

Il documento che segue, *Linee Guida sull'Orientamento*, vuol essere uno strumento operativo nel quale si esplicita il livello di *governance* attesa con riferimento al coordinamento del complesso degli interventi di orientamento poste in essere a livello territoriale nonché alle azioni e ai risultati attesi.



A) LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO

1) Diritto all'orientamento

1.1) Tutela Costituzionale: il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita viene assicurato in relazione agli articoli 4, 34, 35 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, agli articoli II/74, II/75, II/76, II/89 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Sulla base di questi principi e delle leggi e delle normative nazionali ed europee che ne danno attuazione, sono riconosciuti ad ogni cittadino, durante tutto l'arco della vita, prestazioni e servizi di orientamento per il pieno sviluppo della sua personalità nelle attività educative, formative, professionali, lavorative. A tale fine lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni si impegnano a razionalizzare, potenziare, integrare il sistema pubblico di orientamento con le strategie dell'apprendimento permanente favorendo altresì la partecipazione dei cittadini alla definizione degli *standard* di qualità e alle attività di *monitoraggio* e *valutazione* dei servizi di cui usufruisce.

1.2) Contesti di riferimento:

Il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita viene assicurato tramite specifiche politiche promosse nell'ambito di un più ampio quadro di interventi nell'istruzione, formazione, alta formazione, educazione degli adulti, lavoro e inclusione sociale, contesti nei quali si sviluppa il processo di orientamento delle persone.¹

1.3) Priorità:

In coerenza con le strategie per l'apprendimento permanente, con gli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione comunitaria e il programma della “*European Youth Guarantee*” le politiche dell'orientamento, al fine di contrastare il disagio formativo, di favorire l'occupabilità, di incoraggiare l'inclusione sociale, mettono al centro la persona con le sue esigenze educative, formative, professionali e lavorative. Le politiche dell'orientamento si attuano nell'ambito delle reti territoriali previste dal comma 55 art. 4 legge 92/12 con riferimento alle seguenti priorità, trasversali e comuni a tutti i diversi contesti:

- ➔ favorire nella persona l'acquisizione della capacità di orientamento al lavoro lungo tutto l'arco della vita;
- ➔ facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento utilizzando anche canali non-formali e informali (associazioni, volontariato, ecc.) di comunicazione, soprattutto con i gruppi più svantaggiati;
- ➔ rafforzare la garanzia di qualità dei servizi di orientamento con un costante processo di ricerca ed innovazione attraverso l'utilizzo delle ICT, al fine di assicurare strumenti e prestazioni rispondenti ai mutevoli e diversificati bisogni orientativi delle persone e di rendere i servizi pubblici più efficaci e più accessibili a tutti i cittadini;
- ➔ assicurare strumenti e prestazioni rispondenti ai mutevoli e diversificati bisogni orientativi delle persone;

¹ European lifelong guidance policy network, “Lifelong guidance policy development: A European Resource Kit”, 2012, pag.12 in http://ktl.jyu.fi/img/portal/23229/ELGPN_resource_kit_2011-12_web.pdf?cs=1350649791...



- incoraggiare il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a livello nazionale, regionale e locale anche attraverso la condivisione e l'interoperabilità di strumenti, piattaforme e servizi²

2) Le Funzioni dell'orientamento

Per la realizzazione del diritto all'orientamento le istituzioni attivano le seguenti funzioni di supporto allo sviluppo del processo orientativo e all'interno delle quali individuano gli interventi e i dispositivi maggiormente rispondenti ai bisogni delle persone:

2.1) Funzione "Educativa": indica le attività di accompagnamento e sostegno allo sviluppo di risorse e condizioni favorevoli al processo di auto-orientamento della persona per favorirne il benessere, l'adattabilità ai contesti, il successo formativo e la piena occupabilità. Questa funzione di orientamento assolve al compito di favorire nella persona la maturazione di un atteggiamento e di un comportamento proattivo per lo sviluppo delle capacità di gestione autonoma e consapevole del proprio processo di orientamento. A tal fine promuove l'acquisizione delle *competenze orientative* generali e trasversali in quanto premesse indispensabili per un efficace auto-orientamento. Le azioni principali di orientamento nella scuola sono responsabilità di ogni docente, a partire dalla scuola primaria e sono inserite nel Piano formativo della scuola e di ogni classe, attraverso la definizione degli standard di competenza di orientamento per ogni livello di istruzione. Strumento principale per favorire l'acquisizione di competenze orientative generali e l'auto-orientamento è la didattica orientativa. Esempi di strumenti d'intervento sono i laboratori orientativi e l'alternanza scuola-lavoro che favoriscono il superamento della separazione tra formazione e lavoro valorizzando l'impresa come luogo di apprendimento;

2.2) Funzione "Informativa":

riguarda le attività volte a sviluppare la capacità di attivazione della persona e di ampliamento, acquisizione e rielaborazione di conoscenze utili al raggiungimento di un obiettivo formativo/professionale specifico; questa funzione assolve al compito di potenziare un insieme di risorse che hanno a che fare con la capacità di attivarsi, confrontarsi, decodificare, interpretare, mettersi in gioco.

2.3) Funzione "Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione":

indica le attività di sostegno allo sviluppo da parte della persona di competenze e capacità di decisione e di controllo attivo sull'esperienza formativa e lavorativa in essere, al fine di prevenire rischi di insuccesso. Questa funzione di orientamento assolve al compito di:

- favorire una riflessione critica da parte della persona sull'andamento del proprio percorso di studi, al fine di consentire l'auto-monitoraggio dell'esperienza formativa;
- tutorare in itinere i percorsi critici e le esperienze di transizione fra canali formativi, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di insuccesso;
- accompagnare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti in difficoltà, attraverso un'azione personalizzata di mediazione fra la persona e i contesti sociali di riferimento;

2.4) Funzione "Consulenza orientativa":

² Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente», Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2008/C 319/02



concerne le attività di sostegno alla progettualità personale nei momenti concreti di snodo della storia formativa e lavorativa e di promozione all'elaborazione di obiettivi all'interno di una prospettiva temporale allargata e in coerenza con aspetti salienti dell'identità personale e sociale. Questa funzione di orientamento assolve al compito di:

- sostenere i processi decisionali e le esperienze di cambiamento;
- sviluppare capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.

2.5) Funzioni di “Sistema”:

Le funzioni e le attività dell'orientamento necessitano, inoltre, di essere supportate da funzioni di sistema, quali “assistenza tecnica”, “formazione operatori”, “promozione della qualità” e “ricerca e sviluppo” al fine di assicurare l'efficacia degli interventi rivolti all'utenza e le attività gestionali di analisi, ideazione, pianificazione, coordinamento, monitoraggio, valutazione, in una logica di sviluppo di rete sia intra-sistema sia inter-sistema.

3) La Governance multilivello

3.1) Finalità:

coordinare e condividere i processi decisionali delle politiche di orientamento, in cui ciascun soggetto si riconosce partner corresponsabile di una strategia che, coinvolgendo sia il livello politico-istituzionale sia quello tecnico-operativo, valorizzi la programmazione e la realizzazione di interventi di orientamento integrati, continui e rispondenti ai bisogni della persona.

3.2) Configurazione e articolazione:

livello territoriale: le Regioni, nell'ambito delle priorità nazionali, definiscono specifiche priorità territoriali di concerto con gli altri soggetti di espressione locale dei firmatari dell'Accordo sull'orientamento permanente, programmano e coordinano gli interventi e le politiche di orientamento con riferimento agli standard comuni di qualità dei servizi, secondo forme e modalità organizzative individuate dalle stesse Regioni, che, con riguardo alle specificità territoriali, valorizzano il ruolo e le competenze degli Enti Locali con il coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali, sociali ed economici del territorio (Università, USR, Parti sociali).

livello nazionale: la collaborazione interistituzionale tra Stato (MIUR, MLPS e MEF), Regioni e coordinamento delle Regioni, UPI e ANCI avviene:

- con il **Gruppo di lavoro** interistituzionale sull'orientamento permanente, ex Accordo 20.12.2012, con il compito di aggiornamento delle linee guida, di elaborare quanto previsto al comma b) art. 4 e di organizzare periodici incontri con le Parti sociali al fine di garantire informazione delle stesse nelle fasi di elaborazione dei documenti di cui all'art. 3, par. 1.
- con la definizione da parte di ciascun soggetto istituzionale di specifiche priorità aderenti al proprio ambito di competenza, da condividere e da adottare di concerto con gli altri soggetti firmatari dell'Accordo e in linea con i principi dello stesso
- con gli organismi tecnici e istituzionali di seguito individuati: Tavolo Interistituzionale sull'apprendimento permanente, ex Intesa; Coordinamento della IX Commissione degli Assessori regionali, con funzioni di coordinamento interregionale delle politiche e degli interventi territoriali.



3.3) Azioni:

Le azioni di *governance* multilivello sono definite, nell'ambito della configurazione di cui al punto 3.2, dal MIUR, dal MLPS, dal MEF, dal Coordinamento delle Regioni, da ANCI e da UPI, con il contributo di Unioncamere e delle Parti Sociali, con la finalità di sostenere le funzioni/attività/servizi di orientamento in raccordo e coerenza con le strategie dell'apprendimento permanente, agli *Obiettivi 8 Occupazione, 9 Inclusione, 10 Istruzione e Formazione* dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 e al programma "Garanzia Giovani". Alla loro realizzazione concorrono tutti i soggetti operanti nel sistema di orientamento ai vari livelli. Le azioni di *governance* multilivello riguardano in particolare:

- a) coordinamento delle risorse professionali ed economiche degli interventi e dei progetti di orientamento ai diversi livelli regionale, nazionale, europeo per superare l'attuale frammentarietà degli interventi;
- b) promozione e supporto allo sviluppo delle reti locali, regionali, nazionali finalizzate all'orientamento
- c) condivisione e sviluppo degli strumenti e delle tecnologie per la realizzazione di una rete unitaria di informazione e supporto all'offerta di istruzione, formazione e lavoro;
- d) predisposizione di un sistema di monitoraggio e di valutazione delle politiche di orientamento e del loro impatto nei diversi contesti;
- e) accreditamento dei servizi di orientamento alla persona e delle competenze professionali degli operatori
- f) promozione della accessibilità e della integrazione dei servizi e delle attività erogate nei sistemi della scuola, della formazione, dell'università, del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la formalizzazione, attivazione e gestione integrata di reti territoriali;
- g) supporto allo sviluppo di un costante processo di ricerca condivisione ed innovazione degli strumenti e delle metodologie d'intervento.



B) OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI OPERATIVE

Al fine di contribuire alla razionalizzazione e al potenziamento del sistema pubblico e integrato di orientamento, e in coerenza con l'Accordo di Partenariato, con il programma "Garanzia Giovani" e con le Strategie dell'Apprendimento permanente, si individuano i seguenti obiettivi specifici e le conseguenti azioni operative.

I risultati attesi e gli indicatori specifici volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di orientamento saranno definiti con riferimento ai diversi contesti (scuola, formazione, università, lavoro e inclusione sociale) che concorrono a determinare il sistema nazionale, contestualmente alla individuazione e all'approvazione del documento sugli standard dei servizi e delle competenze professionali degli operatori (Accordo sull'Orientamento Permanente, art. 4 comma 1/b).

1) Contrastare il disagio formativo

Contrastare il disagio formativo (dispersione e abbandono scolastico/universitario, ESL e NEET), rafforzando le competenze nei giovani per affrontare autonomi processi di scelta durante le transizioni scuola-scuola, scuola-formazione, scuola-università e scuola-lavoro

Obiettivi specifici	Azioni operative
1. riduzione della dispersione e del fallimento formativo nella scuola, nella formazione, nell'università	<ul style="list-style-type: none">a) Progettare azioni formative di operatori specializzati e docenti per favorire l'apprendimento di competenze orientative, in particolare quelle proattive e di fronteggiamento (<i>coping</i>) negli adolescenti, nei giovani, negli adulti.b) Attivare servizi permanenti di tutoraggio e <i>mentoring</i> per l'ingresso nei cicli formativi secondari e terziari.c) Attivare servizi permanenti di tutoraggio e <i>mentoring</i> per l'inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro per potenziare, tra l'altro, competenze individuali di monitoraggio attivo rispetto alle esperienze di disoccupazione e sviluppano capacità di auto-promozione sul lavoro e che si affiancano sinergicamente ai dispositivi di facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro (incrocio fra domanda e offerta di lavoro, formazione professionale e continua, apprendistato, tirocini, etc.).d) Progettare con i servizi sociali interventi preventivi di promozione della scolarizzazione e in target definiti le azioni di <i>counseling</i> orientativoe) ESL (<i>Early School Leavers</i>) 15-18 anni - Per quanto riguarda i giovani che fuoriescono precocemente dalla scuola e dalla formazione gli Uffici Scolastici, i Servizi Sociali e i Centri per l'impiego realizzano attività condivise di orientamento per il loro reinserimento in percorsi formali e informali di apprendimentof) Attivare servizi di tutoraggio mirato per studenti del I anno di università che dopo il primo semestre non abbiano acquisito il numero minimo di CFU (Crediti Formativi Universitari)



2) Favorire e sostenere l'occupabilità

Favorire l'occupabilità e i percorsi di inserimento re-inserimento lavorativo rafforzando nei giovani e negli adulti autonomi processi di conoscenza delle proprie attitudini e competenze e della loro spendibilità nei contesti occupazionali locali, nazionali e europei

Obiettivi specifici	Azioni operative
<p>1. Rafforzare l'occupabilità delle persone</p> <p>1 a. Promuovere percorsi di autoimpiego e di auto-imprenditorialità nonché la mobilità geografica;</p> <p>1 b. Realizzare percorsi di inserimento / reinserimento dei target che, in considerazione del momento storico e dei diversi territori sono più a rischio di esclusione dal mercato del lavoro: giovani (con particolare riferimento ai giovani NEET); e donne; over 50;</p> <p>1c. Realizzare percorsi di inserimento/rinserimento o dei soggetti disoccupati;</p> <p>1d. Sostenere percorsi di sviluppo di carriera e di mobilità verticale e orizzontale dei lavoratori;</p>	<p>Gli obiettivi identificati possono essere raggiunti, a seconda del contesto (scuola, università, formazione e lavoro) attraverso diverse azioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- servizi di informazione orientativa e accoglienza/filtro finalizzati a facilitare l'accesso del cliente alla struttura dedicata, a presentare l'offerta di servizi erogati, a decodificare la richiesta di aiuto e a favorire il passaggio a servizi in grado di rispondere alla domanda espressa da target diversificati di utenti;- servizi di accompagnamento/ tutorato orientativo/job placement nel sistema lavoro, da realizzarsi nei centri per l'impiego o nei servizi di orientamento scolastico/universitario. L'azione è finalizzata a gestire positivamente un compito istituzionale dei centri per l'impiego garantendo un'assistenza personalizzata in primo luogo ad alcuni target specifici (giovani, donne, ecc.) per uscire dalla situazione di inoccupabilità e/o disoccupazione. Si tratta quindi di aiutare la persona disoccupata a valutare ciò che gli/le potrebbe essere utile per aumentare le proprie opportunità di re-inserimento nel mercato del lavoro (un'attività di formazione professionale, un'attività di qualificazione/riqualificazione verso professionalità in linea con la domanda di lavoro, un percorso di bilancio di competenze, un tirocinio, uno stage, ecc.) e di rappresentare per il soggetto una figura di riferimento per tutta la durata della transizione;- servizi di consulenza alle scelte formative e ai progetti professionali. L'attività consulenziale è finalizzata alla definizione/ridefinizione di aspetti dell'identità professionale connessi allo sviluppo della storia individuale delle persone in relazione al diverso ciclo di vita. E' necessario infatti che il progetto sia elaborato in continuità/coerenza con le risorse e i vincoli presenti nelle diverse sfere di vita del soggetto per identificare strategie concrete di realizzazione dei singoli obiettivi. L'attività si caratterizza come relazione interpersonale di aiuto basata su un ciclo di colloqui e/o laboratori di gruppo o, in alternativa, di un percorso di bilancio di competenze.
<p>2. Migliorare l'efficacia e la qualità delle azioni di orientamento nell'ambito dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento ai servizi pubblici per l'impiego</p>	<ul style="list-style-type: none">- Monitoraggio costante dell'offerta di metodi e strumenti di orientamento- Valutazione della tipologia delle attività offerte/popolazione raggiunta- Individuazione buone pratiche trasferibili



3. Favorire lo sviluppo coordinato dei servizi per il lavoro con l'intervento coordinato e unitario di tutti i soggetti e i servizi.	<ul style="list-style-type: none"> - Migliorare il livello di scambio interdisciplinare tra operatori - Consolidare la collaborazione tra servizi e sedi in cui si svolgono iniziative orientative
--	--

3) Promuovere l'inclusione sociale

Promuovere l'inclusione sociale, contrastando i fenomeni di devianza e di emarginazione dovuti anche a differenze di genere, di razza, a disabilità fisiche e psichiche.

Obiettivi specifici	Azioni operative
1. promuovere la partecipazione delle famiglie alle scelte formative	a) Realizzazione di specifici momenti di incontro con le famiglie
2. Promuovere il lavoro di rete tra servizi finalizzato a progettare e sostenere percorsi individuali integrati	<p>a) Prevedere/rafforzare, in un'ottica di inclusività, procedure che favoriscano la fruizione dei servizi di orientamento da parte dei soggetti più svantaggiati e a rischio.</p> <p>b) Neet 19 – 25 sono destinatari di una azione congiunta dei Servizi Sociali, Uffici Scolastici, Centri per l'Impiego per la loro individuazione e inclusione in percorsi di orientamento che li aiutino e li supportino nella scelta di percorsi di studio, formazione, lavoro</p>

C) Risorse umane, finanziarie e strumentali

Per le finalità e le azioni di cui alle presenti linee guida nazionali, sono messe a disposizione le risorse previste nell'ambito di programmi e finanziamenti nazionali, regionali europei ed internazionali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Per le attività di che trattasi dovranno pertanto, salvo ulteriori stanziamenti di spesa, risultare sufficienti le risorse umane, finanziarie e strumentali già stabilite dalla legislazione vigente.



NOTA DI CONTESTO

La proposta per l'individuazione degli *standard* minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) dell'Accordo sull'Orientamento Permanente verrà elaborata entro il 31.03.2014.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Repertorio atti n. *154/CU* del 20 dicembre 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012;

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

CONSIDERATO che sono stati sentiti il Ministero dello sviluppo economico e le Parti sociali;

VISTA la nota n. 29/0006437/P del 13 dicembre 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, corredata del concerto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, in pari data, è stata diramata alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al riguardo, è pervenuto l'avviso tecnico favorevole sul citato schema di intesa da parte delle Regioni, con nota del 18 dicembre 2012, e da parte dell'ANCI;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa in esame;

CONSIDERATO, altresì, che il Sottosegretario all'economia ed alle finanze ha chiesto l'inserimento dopo la lettera C) Tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente e piano di lavoro, la seguente lettera D): Clausola di salvaguardia. "Dall'attuazione della presente intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti della presente intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;



SANCISCE INTESA

Tra il Governo e le Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini:

Considerati:

- gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione Italiana;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 17;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che adotta il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 2 marzo 2000 per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 recante "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università, della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011;
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183" e successive modificazioni;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;
- l'Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
- le Conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 1996 su una strategia per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita (97/C//02);
- la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sull'apprendimento permanente del 27 giugno 2002 (2002/C 163/01);
- la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e per l'orientamento lungo tutto l'arco della vita, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenhagen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004;
- la Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
- la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio "Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente" del 21 novembre 2008 (2008/C 319/02);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale di prossima approvazione;
- che il Presidente della Repubblica il 29 ottobre 2012 ha firmato il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei centri di istruzione per adulti ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- l'intesa concernente "Linee guida per la formazione nel 2010", con specifico riguardo al punto 2, in rapporto alla promozione del metodo di apprendimento "per competenze" segnatamente attraverso il rilancio del contratto di apprendistato, e al punto 5, in riferimento alla definizione di un sistema su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale in grado di "riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite", nonché al connesso impiego del Libretto Formativo del Cittadino quale strumento di registrazione delle competenze acquisite;
- il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;
- il lavoro di cooperazione interistituzionale che vede impegnati, anche nell'ambito delle azioni di complementarità tra Programmi Operativi del Fondo sociale europeo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e Province autonome, insieme con le Parti sociali, alla costruzione di un sistema nazionale di apprendimento permanente;
- che, come previsto dai commi 58 e 68 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, con apposito decreto legislativo vengono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge n. 92/2012;

Premesso che:

1. per "apprendimento permanente", così come definito dal comma 51 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in coerenza con le indicazioni comunitarie, si intende "qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale";
2. le conclusioni del Consiglio d'Europa, del 12 maggio 2009, hanno delineato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione della formazione (ET 2020), con l'obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l'Europa deve superare per diventare un'economia basata sulla conoscenza e rendere l'apprendimento permanente una realtà per tutti.

Lo scopo essenziale del quadro strategico è incoraggiare il miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione nazionali, affinché essi possano fornire i mezzi necessari per porre tutti i cittadini nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità, nonché garantire una prosperità economica sostenibile e l'occupabilità. Il quadro strategico abbraccia i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente, contemplando l'apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli.

Sono individuati a livello europeo i seguenti quattro obiettivi strategici:

- fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà: attraverso la messa a punto e l'attuazione delle strategie per l'apprendimento permanente, di sviluppo del quadro nazionale delle qualificazioni collegato al quadro Europeo delle qualificazioni e di creazione di percorsi di apprendimento più flessibili, anche attraverso l'intensificazione della mobilità;
- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione: tutti i cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze fondamentali chiave europee; l'eccellenza e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione devono essere sviluppate a tutti i livelli;
- promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva: le politiche d'istruzione e di formazione devono fare in modo che tutti i cittadini siano in grado di acquisire e sviluppare le loro competenze professionali e le competenze chiave necessarie per favorire la propria occupabilità e l'approfondimento della loro formazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale;
- incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione: occorre incoraggiare l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i cittadini e garantire il buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione). Occorre promuovere i partenariati tra il mondo imprenditoriale e gli istituti di formazione, e incoraggiare comunità di insegnamento più ampie, comprendenti rappresentanti della società civile e altre parti interessate.

3. Al centro del sistema di apprendimento permanente è posta la persona, cui va riconosciuto, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, il diritto alla fruizione di opportunità di





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

apprendimento accessibili ed efficaci, lungo tutto l'arco della vita, nonché il diritto di avvalersi di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto formale, informale e non formale, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, ai fini di una migliore realizzazione personale e professionale e di una maggiore occupabilità.

4. Le politiche in materia di apprendimento permanente si realizzano prioritariamente attraverso l'integrazione territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, anche con la promozione ed il sostegno alla realizzazione delle reti di cui al comma 55, dell'art. 4, della legge n. 92/2012.
5. La valorizzazione degli apprendimenti lungo tutto l'arco della vita riguarda gli apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e informali, secondo le definizioni sotto specificate:
 - per *apprendimento formale* si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.
 - per *apprendimento non formale* si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, ma che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al punto precedente, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
 - per *apprendimento informale* si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte della persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nel ambito del contesto lavorativo, familiare e del tempo libero.
6. La presente Intesa si inserisce nel contesto di collaborazione tra le Istituzioni di riferimento dei sistemi di istruzione e di formazione e con il mercato del lavoro, al fine di valorizzarne l'integrazione dinamica, a partire dai processi che negli ultimi anni hanno caratterizzato le molteplici riforme in atto nel nostro Paese come meglio specificato nel successivo punto A2.

CONSIDERATO quanto sopra ed al fine di rendere operative le politiche per l'apprendimento permanente

Il Governo, le Regioni e gli Enti Locali

CONVENGONO QUANTO SEGUE

A) Politiche nazionali per l'apprendimento permanente

A.1 Ai sensi del comma 51 dell'art. 4 della legge n. 92/2012, le politiche nazionali per l'apprendimento permanente sono definite a partire dalla individuazione e dal riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dalla persona nella propria storia personale, formativa e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica, mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, in particolare dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

A.2 Le politiche nazionali per l'apprendimento, in linea con gli indirizzi politici in materia di *lifelong learning* proposte dall'Unione europea e con le priorità indicate nella programmazione dei fondi strutturali, tengono conto dei processi di innovazione che, negli ultimi anni, hanno interessato: l'accreditamento delle strutture che erogano servizi di formazione, orientamento e lavoro, l'apprendistato, il riordino degli Istituti tecnici e professionali, le università e l'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard formativi dell'istruzione e formazione professionale (IFP), il riordino dell'istruzione e formazione tecnica superiore, la costituzione degli Istituti tecnici superiori, la certificazione delle competenze nell'apprendistato, l'alternanza scuola-lavoro, i livelli essenziali delle prestazioni per i servizi per l'impiego, l'istituzione dei centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA), le linee guida ai sensi dell'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.

A.3 Le parti si impegnano a:

- assicurare una maggiore e progressiva integrazione sul territorio dei necessari servizi al cittadino finalizzati alla ricostruzione e documentazione delle esperienze e degli apprendimenti pregressi e comunque acquisiti in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, ivi compresi quelli acquisiti in contesti di lavoro;
- rendere più efficaci gli interventi di politica attiva, nei servizi integrati di istruzione, formazione e lavoro, anche attraverso l'ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e di competenze in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
- assicurare i servizi di orientamento permanente;
- potenziare le azioni dei sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro in termini di innalzamento della qualità e dell'efficienza, in coerenza con la strategia di Lisbona e l'attuale Europa 2020 quali leve fondamentali per rilanciare ed accompagnare la crescita e lo sviluppo del Paese.

A.4 La piena valorizzazione del patrimonio di esperienze e competenze individuali, sarà assicurata attraverso l'applicazione efficace, efficiente ed economica degli strumenti previsti dall'art. 4 comma 58 della legge n. 92/2012 con particolare riferimento alla integrazione dei servizi di documentazione, riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti nonché con i servizi di orientamento lungo tutto l'arco della vita.

A.5 In coerenza con gli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione comunitaria e con l'individuazione dei criteri di condizionalità *ex ante* e delle misure per il loro soddisfacimento, a garanzia di un approccio orientato ai risultati, per l'attuazione delle politiche per l'apprendimento permanente nell'ambito delle reti territoriali previste dal comma 55 dell'art. 4 della legge n. 92/2012, si ritengono prioritarie le seguenti misure:

- misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze, che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati comprese le parti sociali e la società civile;
- misure a sostegno dell'orientamento permanente quale veicolo fondamentale della attuazione della strategia del *lifelong learning* che costituirà oggetto di specifico accordo in sede di Conferenza unificata;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani inseriti nella formazione professionale, degli adulti, con particolare riferimento alle donne, che rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati, e degli altri gruppi svantaggiati;
- misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro Europeo delle Qualificazioni, Quadro Nazionale delle Qualificazioni, Sistema Europeo di Crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Quadro Europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale), lo sviluppo e l'integrazione di servizi per l'apprendimento permanente (sistema dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, sistema dell'orientamento, della certificazione delle competenze acquisite in ogni contesto);
- misure volte a migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione, sia relativamente alla specificità dei percorsi che in riferimento agli sbocchi nel mondo del lavoro, e ad adeguarla alle esigenze di gruppi mirati di destinatari.

B) Organizzazione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente

B.1 Le parti, ciascuna nel proprio ambito di competenza, si impegnano a promuovere e sostenere la realizzazione di reti territoriali che comprendano l'insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul proprio territorio, di cui al comma 33 dell'art. 4 della legge n. 92/2012, nonché dei poli tecnico professionali di cui all'intesa del 25 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma all'art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n. 35, ivi compresi i servizi individuati ai sensi del comma 58 dell'art. 4 della legge n. 92/2012.

B.2 Alla realizzazione ed allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

- a) le università nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle proprie strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata;
- b) idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
- c) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
- d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
- e) l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

B.3 Per valorizzare le molteplici esperienze già maturate nei territori, convergere verso servizi omogenei e realizzare la dorsale informativa unica di cui all'art. 4 della legge n. 92/2012, le parti si impegnano ad assicurare progressivamente l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti e ad assumere il Libretto Formativo del cittadino quale riferimento comune per i servizi di registrazione delle competenze, così come richiamato al punto B.3 dell'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012, adeguandolo agli obiettivi della presente intesa ed alla attuazione dell'Agenda digitale.

B.4 Gli obiettivi specifici delle reti territoriali di cui alla presente Intesa sono:

- a) creare sinergie tra i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e fra i diversi soggetti dell'offerta formativa, ivi compresi i CPIA, i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;
- b) qualificare gli standard e gli obiettivi specifici dei diversi percorsi e servizi;
- c) promuovere azioni trasversali fra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare all'accesso al lavoro dei giovani, all'invecchiamento attivo, all'esercizio della cittadinanza attiva anche da parte degli immigrati;
- d) favorire l'integrazione fra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento lavorativo, anche attraverso la ri-qualificazione professionale;
- e) promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello (d.lgs. n. 167/2011);
- f) favorire azioni condivise di orientamento permanente a partire dalle azioni e dalle misure di coordinamento dell'offerta;
- g) realizzare azioni di accompagnamento rivolte a giovani e adulti finalizzate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e/o all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro;
- h) promuovere la formazione permanente e continua.

Nel quadro del perseguimento dei suddetti obiettivi, le parti si impegnano a sostenere le azioni delle reti volte a contrastare gli alti tassi di inattività della popolazione giovanile nell'attuale periodo di recessione.

C) Tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente e piano di lavoro

C.1 Con la presente Intesa è istituito presso la sede della Conferenza Unificata il Tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente composto dalle stesse Istituzioni firmatarie e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

C.2 Il Tavolo si articola in gruppi tecnici di lavoro, in rapporto ai diversi ambiti e alle materie dell'apprendimento permanente, con particolare riferimento all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro e all'orientamento permanente.

Il Tavolo organizza periodici incontri con le Parti Sociali al fine di garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione dei documenti.

Il Tavolo può avvalersi di organizzazioni e Istituzioni pubbliche di ricerca con funzioni di assistenza tecnica.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

C.3 Il Tavolo ha funzioni di raccordo e monitoraggio degli interventi di cui alla presente Intesa, in particolare degli obiettivi di cui al punto B.4; sulla base delle esperienze realizzate e nel rispetto delle diverse competenze e previsioni normative in materia, elabora proposte per la definizione di standard minimi e linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali.

C.4. Il Tavolo si riunisce entro 30 giorni dalla data della raggiunta Intesa e definisce un piano di lavoro finalizzato alla implementazione di quanto previsto dalla presente Intesa. In sede di prima convocazione sono trattati i temi di cui al punto A5.

D) Clausola di salvaguardia

D.1. Dall'attuazione della presente intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D.2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti della presente intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali.

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 76/20 del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'articolo 52;

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante: "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge-quadro sul volontariato";

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: "Disciplina delle cooperative sociali";

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: "Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183";



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

VISTA l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013 recante: "Linee guida di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, della legge 4 aprile 2012 n. 35, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)".

VISTA l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e in particolare l'articolo 14;

VISTO il Regolamento (CE) di esecuzione della Commissione 25 febbraio 2014, n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1303/2013;

VISTA la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012, n. 2012/C 398/01, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale”;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio 22 aprile 2013, n. 2013/C120/01 sull'istituzione di una garanzia per i giovani e il Piano Nazionale Garanzia Giovani;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 dell'Italia e in particolare l'Obiettivo tematico 10 “Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente”;

CONSIDERATO che il citato Obiettivo tematico 10 prevede che il sostegno all'Obiettivo stesso sarà prevalentemente assicurato dall'apporto del Fondo sociale europeo-FSE e per gli interventi di miglioramento delle competenze della forza lavoro anche dal Fondo europeo per affari marittimi e pesca-FEAMP e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR. Il Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR interverrà per supportare interventi infrastrutturali dedicati al miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

CONSIDERATO, altresì, che i Piani operativi nazionali-PON indirizzeranno i loro interventi verso azioni volte a sostenere l'adeguamento dei sistemi per migliorarne qualità ed efficienza e per colmare i divari territoriali e per l'implementazione di un sistema nazionale di valutazione delle politiche e degli interventi e che i Piani operativi regionali - POR interverranno relativamente alle competenze regionali in tutti i risultati attesi con azioni dirette agli individui e ai sistemi;

CONSIDERATO che la citata Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 154/CU) ha previsto al punto c), l'istituzione di un Tavolo interistituzionale sull'apprendimento permanente, con funzioni di raccordo e monitoraggio degli interventi previsti, articolato in gruppi tecnici di lavoro, in rapporto ai diversi ambiti e alle materie sull'apprendimento permanente, con particolare riferimento all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro;

CONSIDERATO che, a seguito della prima riunione di insediamento e di successive riunioni tenutesi il 21 maggio 2014 ed il 17 giugno 2014, detto Tavolo ha predisposto una bozza di accordo e di documento concernente le “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”;

CONSIDERATO che detto documento è stato esaminato, nel corso di una ulteriore riunione tenutasi il 1° luglio 2014, nel corso della quale è stato condiviso il testo con alcuni perfezionamenti;

CONSIDERATO che, sempre il 1° luglio 2014, si è tenuto un incontro del Tavolo interistituzionale con le Parti sociali le quali hanno proposto una integrazione al testo nella parte relativa al contributo delle Parti sociali stesse nell'ambito dell'apprendimento permanente e del sistema integrato delle reti territoriali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il testo definitivo dell'accordo e del documento, contenente le integrazioni concordate nell'ultima riunione del Tavolo e nell'incontro con le Parti sociali del 1° luglio 2014, è stato diramato, il 7 luglio 2014, ai Ministeri interessati, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione;

ACQUISITO, quindi, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L'ANCI E L'UPI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, il Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali si impegnano:

- a dare attuazione al presente Accordo, con la quale sono approvate le linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;
- a demandare ad un successivo atto la definizione di standard minimi relativi all'integrazione dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e all'organizzazione delle reti territoriali;
- a demandare al Tavolo interistituzionale istituito presso la Conferenza Unificata azioni di verifica e monitoraggio delle attività, avvalendosi allo scopo anche della collaborazione di ISFOL e INDIRE, da prevedersi anche all'interno di una relazione da presentare annualmente.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

Maria Carmela Lanzetta

ALLEGATO

linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali

PREMESSA

L'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 20.12.12 riguardante "le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali", definita ai sensi dei commi 51 e 55 dell'art. 4 della Legge n. 92/2012, prefigura le politiche e le linee di azione necessarie per la promozione e lo sviluppo del Sistema nazionale di apprendimento permanente.

La citata intesa istituisce il **Tavolo interistituzionale** con funzione di raccordo e monitoraggio degli interventi previsti, che si articola in gruppi tecnici di lavoro, in rapporto alle diverse materie ricondotte all'alveo dell'apprendimento permanente, con particolare riferimento agli ambiti dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro. In occasione della prima ed unica riunione del Tavolo, nel maggio 2013, il Coordinamento della IX Commissione approvò un piano di lavoro che, riconoscendo due **finalità** del tavolo interistituzionale (1. definire il sistema nazionale di apprendimento permanente, tenendo conto dell'insieme dei soggetti pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio e dei servizi che sono in grado di erogare; 2. garantire la coerenza delle elaborazioni e dei risultati dei gruppi tecnici di lavoro ivi compreso di quelli del comitato tecnico nazionale costituito ai sensi del DLgs n. 13/2013), individuava le relative azioni.

Non è irrilevante richiamare, in questo contesto, due elementi di attualità che costituiscono un primo banco di prova della volontà di rendere effettivo il sistema dell'apprendimento permanente: la fase di programmazione delle risorse comunitarie per il periodo 2014-2020, che deve individuare le risorse necessarie per l'operatività e le innovazioni da porre in essere, e l'iniziativa più recente, anche questa ormai prossima ad assumere la sua forma operativa definitiva, legata alla realizzazione della **Garanzia Giovani** e finanziata da una specifica linea di finanziamento europeo (Youth Employment Initiative): un grande banco di prova per la conformazione dell'architettura di *governance* prevista per il sistema di apprendimento permanente ma anche per la caratterizzazione sempre più spinta, almeno sullo specifico target dei Neet, della rete dei servizi di apprendimento permanente.



PARTE PRIMA

1.1. L'apprendimento permanente alla luce delle indicazioni europee e della normativa italiana

Nei documenti della Commissione europea l'apprendimento permanente viene definito come «*Qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale*»¹.

Già a partire dal novembre 2006, con Decisione n. 1720/2006, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno istituito uno specifico programma d'azione sull'apprendimento permanente, il cui obiettivo generale è quello di «*contribuire (...) allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future*». In particolare il programma mira a promuovere gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi e i Paesi dell'Unione europea in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

In questa ottica, le Raccomandazioni del Consiglio sottolineano l'urgenza per gli Stati membri di adottare strategie e programmi che traducano in realtà i principi dell'apprendimento permanente e della mobilità, attraverso il rilancio e il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione, la definizione di un impianto di standard comuni di riferimento e di dispositivi di sistema per il riconoscimento, la valorizzazione e la certificazione delle acquisizioni ovunque realizzate, anche in contesti non formali ed informali, affinché tutti i cittadini si trovino nella condizione di realizzare appieno le proprie potenzialità di crescita culturale, formativa e occupazionale.

In questi ultimi anni nel nostro Paese, seppur in ritardo, sono stati varati una serie di provvedimenti legislativi in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro che costituiscono una risposta alle sollecitazioni da parte dell'Unione europea. Si tratta di interventi che mirano a porre le condizioni di un sistema integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (*lifelong*) e in ogni luogo (*lifewide*), basato sul *riconoscimento*, sulla *promozione* e sull'*accrescimento* delle *competenze* del capitale umano acquisite in tutti i contesti formali di istruzione e formazione professionale, sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero.

E' comunque nell'ambito della Legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012 e dell'Intesa successivamente adottata ai sensi della stessa norma² che la prospettiva

1

Memorandum della Commissione sull'istruzione e formazione permanente. Documento di lavoro dei servizi della Commissione (30.10.2000) e Comunicazione "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente" (2001).

2

Intesa approvata in CU il 20.12.12 riguardante "le politiche per l'AP e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali", definita ai sensi dei commi 51 e 55 dell'art. 4 della Legge n. 92/2012



europea viene per la prima volta esplicitamente e integralmente introdotta in Italia. Nella nuova disposizione normativa³ l'apprendimento permanente è caratterizzato, in piena sintonia con la prospettiva europea, nei termini di *“Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”*⁴.

1.2. L'apprendimento permanente come “diritto della persona”

La prospettiva dell'apprendimento permanente implica un vero cambiamento di paradigma, che si incentra su quattro elementi: il primo è la centratura sul soggetto in apprendimento, il secondo riguarda l'assunzione della prospettiva dell'apprendimento lungo l'arco della vita (*lifelong learning*), il terzo riguarda l'estensione delle sedi e delle modalità dell'apprendimento da quelle formali a quelle non formali e informali (*lifewide learning*), il quarto si riferisce alla trasparenza e comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per apprendimento), valorizzare il capitale umano e l'investimento in istruzione e formazione in chiave europea e contribuire così a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi.

In coerenza a tutto ciò, la portata più significativa introdotta dalle recenti disposizioni normative è la configurazione di un *diritto della persona all'apprendimento* (quindi a poter accedere e usufruire di reali e significative offerte educative e formative lungo l'arco della sua vita, nonché di veder riconosciuti gli apprendimenti e le competenze comunque acquisite in modo non formale e informale). La Legge n. 92/2012 capovolge conseguentemente la prospettiva della centralità dei servizi a favore della *centralità della persona*; l'apprendimento permanente è prospettato nei termini, nuovi, di “diritto” di ogni persona, in ogni fase della vita e nell'ambito di un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro che permette l'individuazione, validazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale accumulato nella propria storia personale, formativa e professionale.

Il riconoscimento del diritto all'apprendimento permanente implica, in concreto, la sua esigibilità da parte di ogni persona e quindi la necessità di dover prefigurare percorsi integrati di “presa in carico” in cui il cittadino possa accedere a servizi che lo orientano, lo accompagnano nell'esplicitazione dei bisogni formativi, gli presentano le offerte del territorio in termini di percorsi di apprendimento, di inserimento lavorativo o avvio al lavoro autonomo, ne valuta le competenze acquisite in qualsiasi contesto di apprendimento e le rende spendibili

3

L. n. 92/2012, art. 4, commi dal 51 al 68

4

Art. 4, c. 51: “Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale»



Questo capovolgimento di prospettiva ha implicazioni rilevanti in termini di coinvolgimento dei soggetti e dei servizi, esige un *ripensamento interno* e la loro *ricollocazione in termini funzionali* nell'ambito del sistema stesso, con conseguente *perdita di autoreferenzialità*.

1.3. Obiettivi e priorità strategiche per l'implementazione del sistema dell'apprendimento permanente

L'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 20.12.12 delinea come *obiettivi di policy* per rendere effettivo il diritto della persona all'apprendimento permanente:


- l'integrazione dei servizi per la ricostruzione e documentazione degli apprendimenti;
- una maggiore efficacia delle politiche attive;
- la strutturazione del sistema nazionale di orientamento permanente;
- il potenziamento delle azioni dei sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro per le finalità di crescita e sviluppo.
- il potenziamento e il consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente come declinate col decreto Ministro Pubblica Istruzione 139/2007.

L'Intesa indica inoltre 5 *priorità*:

- l'ampliamento della platea dei soggetti a sostegno dell'apprendimento permanente;
- il potenziamento delle attività di orientamento permanente;
- lo sviluppo delle competenze di specifici target maggiormente deboli o svantaggiati;
- l'ampliamento dell'accesso anche attraverso strumenti specifici di trasparenza e lo sviluppo e l'integrazione dei servizi per l'apprendimento permanente;
- il miglioramento della pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro.

Tali obiettivi e priorità individuano i temi urgenti su cui occorre lavorare, in quanto rappresentano le carenze maggiori nel nostro Paese; essi corrispondono agli elementi fondamentali in cui si articola il sistema integrato delineato dall'art. 4, commi 51 – 68 della L. n. 92/2012:

- a) le *reti territoriali dei servizi* come ossatura del sistema dell'apprendimento permanente;
- b) l'*orientamento permanente* come sistema nazionale e parte del sistema dell'apprendimento permanente;
- c) il *sistema di individuazione e validazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze*;
- d) un *sistema informativo* nell'ambito della dorsale unica informativa, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati.


A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Pertanto, il sistema dell'apprendimento permanente si riferisce e comprende gli ambiti di apprendimento formali, non formali e informali. Essendo finalizzato a sostenere la persona lungo tutto l'arco della vita, anche in una prospettiva occupazionale e di cittadinanza attiva, il sistema si articola e si basa sull'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione professionale e lavoro e degli ambiti di apprendimento formale, non formale e informale.

1.4 Le istituzioni scolastiche e formative nella rete dell'apprendimento permanente

Il ruolo del "formale" nelle reti territoriali dell'apprendimento permanente rappresenta un elemento strategico di sviluppo del sistema. Infatti l'offerta formativa formale consente non solo l'acquisizione di qualificazioni di vario livello ma anche il conseguimento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente ad esse connesse. In tale contesto svolgono un ruolo strategico per la costruzione del sistema integrato per l'apprendimento permanente:

- **CPIA**, in quanto Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, deputata alla realizzazione sia delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta che delle attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo in materia di istruzione degli adulti, sono soggetti pubblici di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente. In particolare, il CPIA può rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione - per quanto di competenza - di azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l'altro, a fornire un sostegno alla costruzione di propri percorsi di apprendimento, a sostenere il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti e a favorire la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; l'ampliamento dell'offerta formativa - in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, quali, ad esempio, iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...);
- **Poli tecnico-professionali**, come modalità organizzativa che favorisce l'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, con una sinergia tra risorse pubbliche e private e che possono essere valorizzati come risorsa da utilizzare in modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio nell'ambito della rete dell'apprendimento permanente;
- **Università e AFAM** che concorrono nella loro autonomia alla realizzazione delle reti attraverso:
 - l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali;
 - l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a



- distanza, per favorire l'apertura degli accessi a diverse tipologie di studenti (per età, condizione professionale, genere, provenienza, etc.);
- la valorizzazione del capitale di conoscenze e competenze, per favorire il rientro negli studi superiori, promuovere la cittadinanza attiva e l'occupabilità;
 - l'attivazione di idonei servizi, anche integrati a livello territoriale, per la realizzazione degli obiettivi e delle funzioni previsti dalla legge 92/2012 sull'apprendimento permanente e dal decreto legislativo 13/13;
 - la partecipazione alla realizzazione di politiche attive del lavoro.

1.5 Gli organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale nella rete dell'apprendimento permanente

Il ruolo del "non formale" nelle reti territoriali è uno dei fattori di novità e di maggiore qualità. Infatti l'offerta formativa non formale arricchisce i contesti culturali e sociali dei territori, svolgendo un ruolo specifico e non sostituibile, che integra il ruolo dell'offerta formale, pubblica e privata. In tale contesto, le Organizzazioni del *no-profit* possono entrare in contatto con cittadini spesso a rischio di esclusione sociale, grazie anche alle metodologie non frontali e interattive, alla flessibilità dei percorsi formativi, alle relazioni interpersonali e all'integrazione tra prestazioni sociali e offerte culturali.

L'offerta non formale contribuisce, spesso in collaborazione con quella formale, a rimotivare all'apprendimento fasce di cittadini economicamente o culturalmente deboli, promuovendo la partecipazione dei cittadini ai processi di cambiamento attraverso la cultura e la formazione (stili di vita, comportamenti a rischio, codici dei nuovi linguaggi) e offre occasioni di apprendimento valorizzabili anche ai fini dell'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui al precedente punto 1.3 nonché delle competenze identificabili nei Repertori regionali, correlati al Repertorio nazionale.

L'adesione delle Organizzazioni alle reti territoriali deve essere volontaria e riferita a soggetti che assicurano alcuni requisiti minimi di stabilità e di qualità, quali ad es.:

- requisiti organizzativi: a) iscrizione nei registri regionali delle Associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle cooperative sociali, o altri simili (Enti per il servizio civile, etc.), con pluriennale esperienza nel settore del *no-profit*; b) statuto dell'Associazione che preveda tra le finalità la promozione dell'accrescimento culturale e formativo dei cittadini e lo sviluppo della cultura della solidarietà; c) individuazione di un/a responsabile dell'offerta culturale e formativa.

- requisiti di qualità dell'offerta culturale e formativa: a) un'offerta che espliciti quali competenze, relative a quelle indicate in precedenza, i cittadini possono acquisire attraverso il percorso di apprendimento non formale; b) competenze degli operatori educativi e dei docenti documentate tramite CV o autodichiarazioni, acquisite all'esterno e/o all'interno di un percorso promosso dai



soggetti del Terzo settore; c) visibilità dell'offerta e accessibilità da parte di tutti i cittadini, anche svantaggiati, attraverso i necessari e opportuni interventi di accomodamento; d) attestazione, su richiesta, della frequenza dei percorsi di apprendimento non formale, per la possibilità di inserimento nel libretto formativo del cittadino; e) previsione di strumenti di autovalutazione dell'esperienza di apprendimento da parte del soggetto che ne fruisce.

Le Organizzazioni che richiedono di far parte delle reti territoriali per l'apprendimento permanente e ne hanno i requisiti, saranno formalizzate con le modalità indicate dalle procedure regionali.

A questo scopo le organizzazioni stesse possono promuovere, se non ancora presente, un **Registro regionale** delle Organizzazioni del Terzo settore, previo **Avviso regionale** che inviti alla presentazione della domanda di iscrizione, nell'ambito delle procedure per la costruzione delle reti territoriali integrate. Ciò consentirebbe di rendere visibili le Organizzazioni del Terzo settore e favorirne il coinvolgimento nella composizione delle reti territoriali.

PARTE SECONDA

2.1. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente

La Legge n. 92/2012 indica nelle reti territoriali la modalità organizzativa attraverso cui si costituisce il sistema integrato dell'apprendimento permanente, precisandone: l'*oggetto* (l'insieme dei servizi relativi agli ambiti di apprendimento formali, non formali e informali), la *finalizzazione* in termini di politiche di riferimento (i servizi devono essere "collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del *welfare*, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati") e le *priorità* (il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei percorsi di apprendimento, facendo emergere i fabbisogni di competenza in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali, riconoscimento dei crediti e certificazione, fruizione dei servizi di orientamento permanente).

L'Intesa del 20.12.12 precisa che le reti territoriali comprendono l'insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul territorio, di cui al comma 33 dell'art. 4 della legge 92/2012, nonché dei Poli tecnico-professionali di cui all'Intesa del 25 settembre 2012, ivi compresi i servizi individuati ai sensi del comma 58 dell'art. 4 della legge 92/2012, tenendo conto che alla loro realizzazione concorrono anche:

- a) le Università nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle proprie strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata;
- b) idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
- c) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;



- d) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
- e) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 11 dicembre 2009; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.

2.2. L'organizzazione delle reti territoriali

Si comprende, dunque, come parlare di sistema locale di *lifelong learning* assuma anche il senso di un'operazione strategica per consentire lo sviluppo di un territorio, investendo sul patrimonio immateriale di saperi di cui il territorio è espressione.

Infatti, il sistema dei saperi che caratterizza il territorio nei suoi aspetti materiali e immateriali di cui si alimenta il settore produttivo è alla base dell'organizzazione dei diversi servizi erogati, presiede alle relazioni sociali, si costruisce e si trasforma attraverso l'apprendimento formale, non formale e informale.

Ricondurre a sistema tutto questo e poterlo gestire è sicuramente un'operazione complessa, ma per sostenere uno sviluppo locale integrato, democratico e sostenibile occorre partire dalla valorizzazione delle risorse e dai saperi che il territorio possiede e utilizza, sia per esprimere i propri bisogni, sia per formulare possibili risposte.


Il processo di messa in rete dei servizi territoriali non può e non deve comunque essere ridotto a un'ingegneria istituzionale e organizzativa che consideri le strutture e gli stessi servizi in termini meramente sommatori e funzionali. Le reti territoriali devono, anzi, costituire la modalità con cui l'insieme dei servizi viene ripensato in funzione della risposta che esso deve dare alla persona e al suo diritto all'apprendimento permanente.

Il modello organizzativo delle reti territoriali verrà adottato da ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le proprie scelte e peculiarità, nel rispetto dei principi generali anche mediante il confronto con i soggetti istituzionali, economico-sociali e associativi.

Il modello organizzativo delle reti dovrà includere e valorizzare i servizi di orientamento permanente e di individuazione e validazione delle competenze, come servizi trasversali ai sistemi dell'istruzione, formazione e lavoro e agli ambiti dell'apprendimento formale, non formale e informale, fermo restando la titolarità dei soggetti di cui al decreto legislativo 13/13.

Nella definizione del proprio *modello organizzativo* delle reti, ciascuna Regione dovrebbe esplicitare:

- la dimensione territoriale (comunale, provinciale, sovra comunale, etc.);
- le connotazioni/vocazioni/specializzazioni settoriali, laddove presenti;
- la definizione dei Soggetti che le compongono, a partire da quelli indicati nei precedenti punti 1.3 e 1.3 bis, prevedendo l'allargamento della platea ai



Soggetti che nei territori di riferimento ne concorrono alla realizzazione e allo sviluppo;

- l’attivazione di processi di *governance* democratica e partecipativa delle reti, che permettano alle comunità locali (nella componente istituzionale, associativa e del *no-profit*, produttiva) di essere protagoniste della propria crescita, anche attraverso la valorizzazione e promozione del potenziale di conoscenza espresso dai saperi collettivi e del capitale umano nelle diverse aree territoriali;
- la definizione delle modalità di raccordo esterno rispetto al più complessivo sistema dei distretti produttivi e tecnologici, in continuità e sviluppo con quanto previsto dagli indirizzi per il coordinamento dell’offerta territoriale di cui alle Linee guida in materia di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale a norma dell’articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- le tappe e le misure da intraprendere in relazione all’obiettivo comune di fornire al cittadino servizi che operano in forma coordinata e sempre più integrata, ivi comprese le eventuali modifiche dell’assetto dei servizi, l’adeguamento delle competenze degli operatori, la produzione di standard comportamentali e di risultato, la valutazione delle performance dei servizi e della soddisfazione degli utenti, le misure per garantire l’accesso ai soggetti più deboli;
- l’identificazione dei luoghi e delle modalità per veicolare a livello regionale trasparenza, informazioni e accessibilità, prossimità e interoperatività dei servizi, sia per i Soggetti della rete, sia per gli utenti dei servizi;
- le modalità di interoperatività con la dorsale informativa unica, a partire dall’acquisizione di informazioni di base concordate a livello nazionale e dalla messa a sistema degli elementi minimi informativi di cui al libretto formativo del cittadino;
- le modalità di costituzione e formalizzazione delle reti in termini di funzionamento interno e di coordinamento tra i Soggetti che le compongono.

Ciascuna Regione, inoltre, considerato l’accordo di partenariato 2014-20, in particolare l’obiettivo tematico 10 “Investire nell’istruzione e formazione e formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” promuove, per la costituzione delle reti territoriali la figura giuridica coerente alla gestione delle risorse comunitarie.

2.3 Leve strategiche per la costruzione del sistema integrato dell'apprendimento permanente

La costruzione delle reti territoriali deve valorizzare e integrare tutti i soggetti e tutte le forme dell'apprendimento formale, non formale e informale, **di cui ai commi 52, 53 e 56 dell’ art. 4 della legge 92/2012**, e deve basarsi sulla centralità della persona.

In particolare, possono essere indicate alcune leve strategiche per la costruzione del sistema integrato dell'apprendimento permanente:




- **Centri per l'impiego e/o centri per i servizi al lavoro accreditati dalle Regioni, che** contribuiscono a sviluppare servizi di accoglienza e orientamento (come previsto anche dalla Garanzia Giovani) e che devono interagire in modo sinergico con tutti i soggetti delle reti territoriali dell'apprendimento permanente per potenziare le politiche attive del lavoro;
- **Parti Sociali**
Le parti sociali, nell'ambito dell'apprendimento permanente e del sistema integrato delle reti territoriali finalizzato a sostenere la persona lungo tutto l'arco della vita, anche in una prospettiva occupazionale e di cittadinanza attiva, contribuiscono a:
 - individuare le attese e le previsioni del sistema produttivo in tema di competenze;
 - promuovere forme di collaborazione e interazione con i sistemi di istruzione e formazione;
 - sostenere i servizi delle politiche attive presenti sul territorio.
- **Enti Locali** con i servizi informativi e di accoglienza offrono un sostegno alle misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente previsto dall'intesa del 20.12.12, favorendo l'emersione dei bisogni formativi inespresi dei soggetti più deboli.
- **Il sistema camerale e degli sportelli Suap**, per il ruolo di raccordo tra i sistemi formativi e il mondo del lavoro attraverso una rete fisica e virtuale di sportelli, che offrono servizi per l'orientamento, l'avvio al lavoro autonomo, imprenditoriale e professionale, i tirocini e la promozione dell'alternanza scuola-lavoro.
- **Soggetti titolari e titolati alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze** comunque acquisite di cui al DLgs 13/2013, sono parte organica delle reti territoriali.

2.4 Gli obiettivi strategici delle reti

Gli obiettivi delle reti sono definiti in otto punti nell'Intesa sull'apprendimento permanente. A questi si aggiunge l'impegno volto a contrastare gli alti tassi di inattività della popolazione giovanile nell'attuale periodo di recessione. La legge n. 92/2012 definisce anche l'obiettivo di dare particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali.

In relazione agli obiettivi delle reti, ciascuna Regione e Provincia autonoma, una volta definito il modello organizzativo per il proprio territorio, definirà indirizzi prioritari e indicazioni di *policy*, coerentemente con le priorità e le scelte complessive, con gli



indirizzi nazionali e con i criteri generali di allocazione delle risorse, ivi comprese quelle comunitarie. La “Garanzia per i Giovani” dovrebbe essere assunta in tal senso come esempio e primo terreno di sperimentazione del modello.

2.5 Le reti territoriali nella *governance* dell'apprendimento permanente

Le reti territoriali, in quanto strutture portanti del sistema dell'apprendimento permanente, si inseriscono nel quadro istituzionale e degli assetti di competenza definiti dalla Costituzione e dalle disposizioni normative di riferimento.

In coerenza con la prospettiva delineata dalla legge n. 92/2012 e in una prospettiva di *governance* multilivello, è possibile delineare il seguente quadro di ruoli e articolazioni:

- a) nazionale: collaborazione interistituzionale tra Stato, Regioni e Province autonome ed Enti locali attraverso gli organismi tecnici e istituzionali già previsti, per assicurare, nel quadro degli indirizzi definiti dal tavolo Interistituzionale di cui all'Intesa 20 dicembre 2012, le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo, con l'individuazione delle priorità strategiche e di politiche specifiche quali ad es. l'implementazione e il funzionamento della dorsale informativa, l'adozione omogenea di elementi minimi informativi di cui al libretto formativo del cittadino, le indicazioni per il coordinamento dei sistemi dell'offerta di istruzione, formazione e lavoro, la promozione di una piattaforma comune di competenze trasversali, in rapporto a quelle chiave europee, lo sviluppo di pratiche e linguaggi comuni, il piano nazionale per la “Garanzia per i Giovani”, le condizionalità *ex ante* del nuovo ciclo di programmazione comunitaria, etc.;
- b) regionale: Regioni e Province autonome programmano lo sviluppo delle reti e ne definiscono, con il coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali, sociali compreso il Forum del terzo settore, ed economici del territorio, le modalità di organizzazione a partire dalla valutazione condivisa dei programmi di sviluppo territoriale, dei driver di innovazione e competitività e dei fabbisogni formativi e professionali, dell'uso integrato delle risorse disponibili, individuandone i modelli organizzativi e funzionali più idonei, con l'obiettivo di valorizzare i ruoli e le competenze di tutti i soggetti coinvolti;
- c) locale: i soggetti che compongono la rete definiscono, nell'ambito degli indirizzi sopra richiamati, le proprie modalità di gestione e funzionamento in modo comunque di assicurare al cittadino punti di accesso alla rete dei servizi per la costruzione e il sostegno dei propri percorsi di apprendimento.


L'attuazione dell'Intesa del 20 dicembre 2012, così come le sue articolazioni di *governance*, si interconnettono e raccordano in modo organico e sistematico con i lavori di attuazione del decreto legislativo 13/13, nonché con il costituendo sistema nazionale di certificazione delle competenze.



RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Per le finalità di cui alle presenti linee strategiche nazionali, sono messe a disposizione le risorse già previste nell'ambito di programmi e finanziamenti nazionali, regionali europei ed internazionali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Per gli interventi di che trattasi dovranno pertanto, salvo ulteriori stanziamenti di spesa, risultare sufficienti le risorse umane, finanziarie e strumentali già stabilite dalla legislazione vigente.



APPENDICE

Il Sistema dell'Apprendimento Permanente nei tavoli istituzionali e nei riferimenti normativi

Tavolo Interistituzionale in materia di Apprendimento Permanente costituito nella sede della Conferenza Unificata, previsto al punto C) dell'Intesa in Conferenza Unificata del 20/12/2012, composto dai firmatari dell'Intesa e dal MEF. Il Tavolo si articola in gruppi tecnici di lavoro in rapporto alle diverse materie dell'apprendimento permanente (Punto C.2 dell'Intesa del 20/12/2012), si confronta con le Parti Sociali. Ha funzioni di raccordo e monitoraggio in particolare sui lavori dei tavoli di cui ai precedenti punti

1) Sistema nazionale di certificazione delle competenze


Comitato tecnico nazionale, previsto all'art. 3 c.5 del d.lgs. 13/2012, presieduto da MLPS e MIUR, e composto dai rappresentanti del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e delle P.A. di Trento e Bolzano, in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del decreto stesso. Il Comitato si confronta con le Parti Sociali.

2) Orientamento permanente

Gruppo di lavoro interistituzionale costituito nella sede della Conferenza Unificata, previsto all'art. 3 dell'Intesa del 20/12/2012, composto dalle istituzioni firmatarie dell'Accordo. Il Gruppo di lavoro organizza periodici incontri con le Parti Sociali. Sono state elaborate Linee Guida, approvate il 5 dicembre 2013, con Accordo in Conferenza Unificata.

Quadro normativo di riferimento

Apprendimento permanente



- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- Decreto interministeriale del 13 febbraio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca che recepisce l'Intesa in Conferenza Unificata del 20/12/2012 riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dei commi 51 e 55 dell'art. 4 della L. n. 92/2012

Certificazione delle competenze

- Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, comma 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92
- Decreto interministeriale (MLPS MIUR) del 13 gennaio 2014, di costituzione del Comitato Tecnico Nazionale ai sensi dell'art. 3, c. 5, d.lgs. 13/2013 del 16 gennaio 2013

Orientamento permanente

- Decreto interministeriale del 13 febbraio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca che recepisce l'Accordo in Conferenza Unificata del 20/12/2012 concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente
- Accordo in Conferenza Unificata del 5 dicembre 2013 recante "Definizione delle linee guida del sistema nazionale dell'orientamento permanente"



ANALISI DELLE BUONE PRASSI

Vi sono buone prassi che testimoniano l'impegno di Comuni nella riorganizzazione dei propri servizi nell'ottica di una maggior efficienza e flessibilità nel rispondere all'evoluzione della domanda sociale, attraverso opportuni accordi sindacali e tramite collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati.

Un caso specifico è rappresentato da quei Comuni, spesso di grande tradizione nelle politiche per l'infanzia, che per garantire la continuità e la qualità dei propri nidi e scuole dell'infanzia sono ricorsi a specifiche formule gestionali (istituzioni, fondazioni, agenzie di servizi), che consentono di mantenere la guida dei servizi e nel contempo di operare le necessarie assunzioni di personale, superando vincoli di legge cui da tempo si chiede la soppressione.

Non mancano le segnalazioni di esperienze di programmazione e di gestione unificata dei servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni, realizzate con modalità e procedure che hanno sostenuto la partecipazione dei diversi attori, istituzionali e non, nella definizione e condivisione degli obiettivi e dei percorsi operativi.

Buone prassi sono state segnalate anche nel campo dell'edilizia scolastica, da parte di Comuni che si sono attrezzati per prevedere l'evoluzione a medio e a lungo termine dell'offerta formativa e del conseguente fabbisogno di aule e di spazi. Che hanno garantito negli anni una buona manutenzione e la messa a norma del patrimonio esistente, e sono intervenuti con la realizzazione di nuovi edifici o con ristrutturazioni, adottando modalità costruttive ecosostenibili e percorsi progettuali partecipati dagli operatori della scuola e dall'utenza.

Sono presenti nella rassegna diverse buone prassi relative alle modalità adottate per consolidare le esperienze di continuità educativa nella fascia di età 0-6 anni e verso la scuola primaria, o che riguardano iniziative in cui i servizi per l'infanzia diventano base e perno di interventi di sostegno alla genitorialità, di partecipazione e di costruzione di legami sociali, di integrazione delle famiglie straniere. Si tratta di esperienze in cui i servizi 0-6 anni vengono assunti come un terreno di coltura particolarmente fertile per la creazione di capitale sociale e per le pratiche di inclusione scolastica e nella comunità locale. In questa direzione, non mancano gli esempi di coordinamento nella programmazione e nella realizzazione degli interventi sociali e sanitari con quelli specificatamente educativi, che hanno reso più produttivi gli investimenti e hanno costruito modalità operative condivise attorno ai diversi aspetti che connotano la frequenza dei servizi per l'infanzia e scolastici da parte dei bambini e delle loro famiglie.

Gran parte delle buone prassi provengono da Comuni del Nord e del Centro, e questo è certamente un limite che rimanda a quel divario oramai storico nella diffusione e nella qualità delle politiche educative, che taglia a metà il Paese e non ha trovato ancora soluzione. Recuperare lo scarto tra i diversi territori regionali è un obiettivo certamente mancato in tutti questi anni, e che viene ora riproposto con forza dal disegno di legge n. 1260 sul sistema integrato 0-6 anni, che l'ANCI sta seguendo con grande attenzione, portando un contributo che raccoglie e sintetizza le migliori pratiche in atto nei Comuni italiani.


Non sono mancate le segnalazioni di buone prassi che riguardano l'impegno dei Comuni nella fascia dell'obbligo, soprattutto attraverso la stipula di patti ed accordi con l'insieme degli istituti scolastici del territorio, per consolidare e promuoverne l'offerta formativa, con una particolare attenzione rivolta al sostegno degli interventi di contrasto all'abbandono scolastico, di inclusione degli alunni con bisogni speciali, di incentivazione di progetti rivolti all'impiego delle nuove tecnologie e alla conoscenza dell'ambiente, delle istituzioni e della cultura locale. Interventi che in diversi casi si sono assicurati la collaborazione di associazioni, fondazioni, enti formativi, centri di ricerca e universitari, con l'obiettivo di assicurare una offerta capace di rispondere in modo flessibile all'evoluzione della domanda sociale di formazione e di cultura.

Sono pervenute buone prassi relative alla gestione di servizi tradizionali posti in capo ai Comuni come quello della ristorazione scolastica, sempre più orientata, con il sostegno delle aziende sanitarie, verso un modello che valorizza la dieta mediterranea, i prodotti locali e le coltivazioni ecocompatibili e propone modalità di consumo orientate a favorire negli alunni la formazione di sane abitudini alimentari.

Va rilevato che una parte delle schede inviate dai Comuni fa riferimento a progetti/esperienze che sono in corso di svolgimento o non hanno ancora esaurito il loro iter di verifiche e valutazioni a consuntivo in grado di attestarne l'efficacia riguardo ai risultati attesi e l'efficienza rispetto alle risorse impiegate. Una *Buona prassi* è tale se supportata da una documentazione adeguata che dimostri la fattibilità e il valore dell'intervento realizzato, specificandone premesse, modalità di realizzazione e l'impatto positivo sulle diverse dimensioni della problematica affrontata.

La sinteticità nella descrizione delle diverse fasi di un intervento, soprattutto rispetto al piano delle verifiche e valutazioni in progress e finali, rappresenta una costante di diverse delle esperienze recapitate in ANCI. Per saperne di più, è sempre possibile contattare il responsabile del Comune che ha curato la redazione della scheda di *Buona prassi*. Un altro rilievo riguarda l'assenza di diversi Comuni capoluoghi di provincia e di regione e la

mancata segnalazione di esperienze di pregio certamente presenti in diversi territori, ma di cui non ci è pervenuta testimonianza.



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito denominato per brevità "ANCI"), con sede legale in Roma, Via dei Prefetti 46, codice fiscale n. 80118510587, nella persona del Presidente On. Piero Fassino,

E

FederlegnoArredo (di seguito per brevità "FLA"), con sede legale in Milano, Foro Bonaparte n. 65, C.F. 97228150153, nella persona del Presidente Roberto Snaidero,

e congiuntamente definite anche "*le Parti*"


PREMESSO CHE

ANCI è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Parlamento, il Governo, tutte le Istituzioni di rilievo nazionale, le Regioni, le Province, gli organismi comunitari, il Comitato delle regioni.

Tra le sue funzioni vi sono quelle di:

- svolgere un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali da essa rappresentate;
- promuovere lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni e le Città metropolitane, perseguendo la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali, regionali;
- promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione diretta delle realtà locali da essa rappresentate, anche al fine di favorire una migliore applicazione della normativa nazionale vigente;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali.

FLA Federazione Italiana, che riunisce le industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, ha tra i suoi scopi quello di concorrere a promuovere, nella società e presso gli imprenditori, i valori sociali e civili propri della imprenditorialità nel contesto di una libera attività di sviluppo oltre che forme di collaborazione fra le imprese esercenti l'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento nel quadro degli interessi della categoria ed anche nell'interesse generale della produzione industriale italiana.



PREMESSO ALTRESI' CHE

ANCI ha ravvisato la necessità di sviluppare un percorso volto a promuovere presso i Comuni associati una sperimentazione progettuale e costruttiva riferita al tema delle opere di ingegneria in legno e ravvede inoltre la necessità di attivare tale percorso per un nuovo modello di intervento rivolto principalmente all'edilizia scolastica.

ANCI e FLA intendono intraprendere una collaborazione finalizzata alla diffusione delle tecnologie costruttive in legno al fine di promuovere la realizzazione di opere di ingegneria con differenti funzioni e destinazioni, con particolare riferimento al tema dell'edilizia scolastica.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.


Art. 2

(Oggetto e Impegni delle Parti)

La presente intesa sancisce gli intenti di ANCI e FLA per lo svolgimento delle attività di cui ai commi successivi. In particolare, le Parti possono, per particolari ambiti territoriali (ANCI Regionali) e per ambiti tematici (ad es. edilizia sociale e riqualificazione di edifici industriali), sottoscrivere ulteriori specifici accordi.

FLA mette a disposizione, a titolo gratuito, esclusivamente per i tecnici delle pubbliche amministrazioni le competenze del proprio ufficio tecnico, organizzando specifici percorsi formativi a carattere regionale in relazione a tematiche dedicate alla progettazione e direzione lavori di edifici a struttura di legno al fine di trasferire competenze e conoscenze ai tecnici delle pubbliche amministrazioni.

FLA si impegna a fornire a titolo gratuito ai Comuni un abaco di particolari costruttivi dedicati alla progettazione di edifici a struttura di legno (aventi un'altezza massima di 3 / 4 piani) per i principali sistemi costruttivi utilizzati. Tale abaco sarà fornito in formato digitale e compatibile con i principali programmi di progettazione in dotazione agli stessi Comuni.



ANCI si impegna a diffondere attraverso i propri canali di comunicazione, presso le singole amministrazioni comunali, i contenuti della presente intesa, riportando sul proprio sito gli indirizzi web a cui possono essere reperiti la documentazione, gli elaborati e l'abaco di particolari costruttivi di cui il punto precedente.

Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e ad utilizzare, nello svolgimento delle rispettive attività, le migliori capacità professionali.

Art. 3
(Durata)

Il presente Protocollo di Intesa produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione e avrà validità di tre anni. L'intesa, alla scadenza, potrà essere rinnovata per un altro anno, previo consenso delle parti.

Art. 4
(Riservatezza e Privacy)

Le Parti si impegnano a trattare i reciproci dati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

Art. 5
(Modifiche)

Il presente Protocollo di Intesa sancisce gli accordi intercorsi sino a questo momento tra le Parti e non potrà essere modificato che con atto scritto.

Art. 6
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni inerenti le attività del presente Protocollo di Intesa andranno indirizzate come segue:

per ANCI
anci@pec.anci.it

per FLA
assolegno@federlegnoarredo.it

Letto, confermato e sottoscritto

Per ANCI
Il Presidente Piero Fassino

Per FederlegnoArredo
Il Presidente Roberto Snaidero